

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 448<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 APRILE 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,  
indi del Vice Presidente CALEFFI  
e del Vice Presidente GATTO

#### INDICE

#### CONVALIDA DI ELEZIONE A SENATORE

Pag. 22879

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE . . . . . 22882 e *passim*

BERTOLA, *relatore* . . . . . 22888 e *passim*

BONAZZOLA RUHL Valeria . . . . .	Pag. 22887
CHIARIELLO . . . . .	22886
CIFARELLI . . . . .	22918, 22922
CINCIARI RODANO Maria Lisa . . . . .	22884, 22921, 22922
CODIGNOLA . . . . .	22884 e <i>passim</i>
DINARO . . . . .	22886 e <i>passim</i>
GERMANÒ . . . . .	22894, 22900, 22911
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	22891 e <i>passim</i>
PAPA . . . . .	22895
PIOVANO . . . . .	22908
ROMANO . . . . .	22898 e <i>passim</i>
SOTGIU . . . . .	22904, 22915

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	22923
--------------------	-------

#### PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE MARIO CINGOLANI

PRESIDENTE . . . . .	22881
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	22882
SIGNORELLO . . . . .	22879

PROCLAMAZIONE DI SENATORI . . . . .	22879
-------------------------------------	-------



## Presidenza del Presidente FANFANI

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**ARNONE**, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Proclamazione di senatori

**PRESIDENTE**. Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione dei seggi resisi vacanti nella Regione della Lombardia, in seguito alla morte del senatore Natale Santero e nella Regione della Sardegna, in seguito alla morte del senatore Salvatore Mannironi, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore Santero è il signor Leonello Zenti, e che l'unico candidato non eletto del Gruppo cui apparteneva il senatore Mannironi è il signor Ignazio Serra.

Do atto alla Giunta delle elezioni di tali comunicazioni e proclamo senatori i candidati Leonello Zenti per la Regione della Lombardia e Ignazio Serra per la Regione della Sardegna.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti dei nuovi proclamati, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

### Convalida di elezione a senatore

**PRESIDENTE**. Comunico che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non es-

sere contestabile l'elezione del senatore Cesare Rotta per la Regione del Piemonte e, concorrendo nell'electo le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

### Per la morte dell'onorevole Mario Cingolani

**SIGNORELLO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**SIGNORELLO**. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, spetta a me, senatore di Roma, ricordare la figura e l'opera di Mario Cingolani, deceduto giovedì scorso nella sua abitazione romana.

Nato a Roma il 2 agosto 1883, in uno dei momenti cruciali dello sviluppo unitario del nostro Paese e in uno dei periodi più complessi e significativi del movimento dei cattolici democratici, Mario Cingolani sin da giovanissimo si impegnò, con esemplare coerenza, nella milizia cristiana e nelle opere sociali prima, nella battaglia politica, poi.

I primi anni del novecento sono caratterizzati, in Italia, da scontri sociali e politici, dall'emergere di nuove forze popolari, da sviluppi contraddittori della società nazionale.

Si delinea il ruolo del movimento socialista. Si delinea, in particolare, la funzione delle masse popolari cattoliche, che in uno sforzo di consapevolezza storica cercano di uscire dall'isolamento in cui le si vorrebbe condannare, per portare un contributo all'edificazione dello Stato unitario e democratico.

Mario Cingolani, in una Roma che registra significativi movimenti innovatori, anche in campo cattolico, si pone in prima linea nella milizia cristiana, fino a diventare presidente della Giunta diocesana romana

dell'Azione cattolica, consigliere e quindi vice presidente dell'Unione popolare fra i cattolici d'Italia.

La sua profonda formazione cristiana non solo gli consentirà di partecipare al dibattito che era assai vivo nell'ambito delle prime organizzazioni cattoliche, di essere animatore e guida degli studenti medi del circolo « Dante e Leonardo » e dello scoutismo cattolico romano, ma di partecipare, sempre in prima fila, alle attività sociali prima, alle battaglie politiche dopo.

Già ai primi del novecento, intervenendo al 1° Congresso internazionale universitario cattolico, Mario Cingolani ebbe a pronunciare un discorso sul significato sociale del cristianesimo.

Segretario della Lega cattolica del lavoro, consigliere della Federazione laziale delle Casse rurali, promotore delle Leghe contadine nella provincia di Ancona, cooperatore instancabile nell'opera di soccorso per i terremotati di Sicilia e d'Abruzzo nel 1908 e nel 1911, componente del Consiglio nazionale per l'emigrazione ed il lavoro, presidente del Comitato nazionale per il lavoro e la cooperazione femminile: queste sono alcune delle tappe più significative dell'impegno sociale di Mario Cingolani.

L'apostolato cristiano e il conseguente impegno sociale non lo estraniavano dai temi e dai problemi della società civile; egli interviene decisamente nelle battaglie per la partecipazione dei cattolici alla vita pubblica.

Giovanissimo, con i democratici cristiani di Murri, Mario Cingolani fu tra i pochi convocati da Sturzo nei giorni 23 e 24 novembre del 1918, nella sede dell'Unione romana in Via dell'Umiltà 36. Presente fu pure alla riunione della « piccola costituente » del Partito popolare, tenuta il 16 dicembre sempre del 1918; del Partito popolare divenne il primo vice segretario.

Note sono le vicende politiche alle quali, con entusiasmo e profonda preparazione, prese parte Mario Cingolani: sono le vicende stesse del Partito popolare, del suo sforzo di far partecipare le masse popolari cattoliche alla costruzione di uno Stato che poggiasse saldamente sui pilastri della libertà, della democrazia, delle autonomie locali, della giustizia sociale.

Gli artigiani, i commercianti, gli operai, gli impiegati, gli studenti cattolici con i quali, soprattutto a Roma, Cingolani aveva fatto difficili, ma esaltanti battaglie, le masse contadine con cui Cingolani si era ripetutamente incontrato, uscivano finalmente dalle condizioni di minorità e impetuosamente e decisamente si immettevano, con il Partito popolare, nella vita della comunità nazionale. E nel partito Cingolani rappresentò l'ala genuinamente democratica e popolare.

I suoi interventi alla Camera e nei Congressi di partito, le sue relazioni politiche, i suoi ordini del giorno, consentono di individuare un aspetto particolarmente suggestivo della figura di Mario Cingolani.

Noi che lo conoscemmo alla fine della seconda guerra mondiale, nell'entusiasmo delle battaglie per la nuova democrazia italiana, e i giovani d'oggi, che ricordano le tappe più significative delle sue più recenti responsabilità parlamentari e governative, non possiamo non riflettere sull'opera di Mario Cingolani nei giorni della formazione del Partito popolare e delle battaglie per uno Stato democratico; nei momenti difficili e tristi della dittatura.

Con la coerenza e l'ardore che avevano distinto la sua milizia cristiana e politica nel primo ventennio del secolo, Mario Cingolani servì la patria nella prima e nella seconda guerra mondiale e nella lotta di liberazione.

La lotta clandestina nella sua città e per la quale fu insignito di medaglia d'argento fu un'ulteriore conferma del significato profondo delle sue scelte politiche per uno sviluppo democratico e libero dell'Italia; fu anche un ulteriore atto di amore per la sua Roma.

Pur impegnato nell'attività parlamentare, di Governo e di partito, Mario Cingolani continuò, come ai tempi della sua giovinezza, a servire questa Roma di cui si ricordano, a volte, più gli episodi sconcertanti, propri delle grandi metropoli, che gli uomini e gli avvenimenti che l'hanno onorata e la onorano.

Dal 1946 al 1960 Mario Cingolani, infatti, da consigliere comunale seppe dare un prezioso contributo di sollecitazioni e di proposte per un avvenire civile e cristiano della capitale.

La sua opera, infine, di parlamentare e di Governo è ben conosciuta perchè debba riparlare.

Vice presidente della Consulta nazionale, ministro dell'aeronautica e della difesa, vice presidente del Senato, presidente del Gruppo senatoriale democratico-cristiano, Mario Cingolani proseguì, nell'Italia democratica, l'opera sua instancabile di apostolo di una fede intimamente vissuta.

Chi ebbe la ventura, anche quando gli anni incominciavano ad indebolirlo, di incontrarlo e di ascoltarlo, un'impressione certo ha ricevuto: di trovarsi di fronte ad un uomo lucido, sereno, sempre uguale nel fervore e nella speranza. Chè questo soprattutto voglio ricordare di Mario Cingolani: il suo comunicativo entusiasmo, il suo costante ottimismo non rappresentarono momenti passeggeri della sua esistenza, ma costituirono l'espressione più viva del suo modo di intendere il destino dell'uomo e del mondo; costituirono la manifestazione della sua fede e della sua speranza.

Lo ricordo in una recente riunione di partito. Il dibattito si svolgeva serrato e vivace. Ad un tratto si temette che la discussione potesse prendere pieghe non auspicabili nè desiderate. Cingolani, improvvisamente, con uno sforzo che apparve straordinario, diede l'avvio alle prime note di un nostro inno. Fu un momento indicibile. Tutti esplosero intorno a lui in una manifestazione di autentico entusiasmo. Era la forza della sua dirittura morale, della sua coerenza morale, della sua dedizione civile e politica che si comunicava con singolare efficacia all'assemblea, quasi un testamento spirituale.

In un mondo scettico, in una società che conosce una profonda crisi di valori, in condizioni politiche assai difficili, Mario Cingolani rimane a testimoniare la validità della coerenza e la forza dell'entusiasmo: l'entusiasmo per un avvenire migliore; per una Italia libera e democratica; per una società giusta.

Il lutto profondo che colpisce noi della Democrazia cristiana, credo colpisca tutti i sinceri democratici e quanti ebbero la ventura di conoscere l'indimenticabile Mario Cingolani.

Ai figli carissimi don Carlo, Mino, Carolina e Mario rinnoviamo i sensi del nostro cordoglio e della nostra solidarietà.

Ad Angela Maria Cingolani, sua consorte e sua infaticabile cooperatrice nell'azione politica e sociale, il sentimento affettuoso del Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana.

**P R E S I D E N T E .** (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). La Presidenza del Senato si associa con solidale, commossa partecipazione al tributo di riconoscimento e di affetto espresso testè in quest'Aula alla memoria dell'onorevole Mario Cingolani, uomo politico altamente rappresentativo del Paese ed illustre componente di questa Assemblea.

Il senatore Signorello ha ricordato per grandi linee i significativi dettagli dell'opera politica e dell'azione democratica di Mario Cingolani. Senza ripetere quanto è stato tanto bene detto, non posso non ricordare almeno la sua viva partecipazione alla rinascita della democrazia in Italia e alla ricostruzione del Paese.

In particolare, debbo ricordare che egli, dopo essere stato vice presidente della Consulta nazionale nel 1945 e deputato all'Assemblea Costituente nel 1946, dal 1948 al 1968 fu tra i più autorevoli esponenti del Senato della Repubblica, alla cui attività dette per venti anni un apporto determinante, come vice presidente dell'Assemblea e come presidente del Gruppo senatoriale democratico-cristiano. Tutti in Senato lo ritenevano maestro di vita, di cortese umanità e di costume politico.

Primo delegato italiano alla Conferenza internazionale del lavoro di San Francisco, ministro dell'aeronautica e poi della difesa nel secondo e nel quarto ministero De Gasperi, nell'azione di Governo dette ulteriore prova del suo costante ed efficace impegno nel difficile cammino verso la ripresa economica e sociale dell'Italia dalle rovine della guerra.

Onorevoli colleghi, nel ricordare con particolare e personale commozione la cara, gentile figura di Mario Cingolani, l'opera saggia e feconda da lui svolta per settanta

anni al servizio della democrazia e della libertà, le sue elette doti di uomo e di cittadino esemplare, costantemente sorretto da un severo rigore morale, i sentimenti di cordoglio si fondono nell'animo di tutti con sentimenti di sincera riconoscenza.

La testimonianza di fedeltà da lui resa alla patria e alle più alte istituzioni rappresentative è entrata a far parte del patrimonio spirituale della grande famiglia italiana e con l'ideale carica del messaggio in essa contenuto continuerà ad animare le generazioni a venire, così come il suo ammaestramento e il suo esempio ebbero peso nella formazione dei giovani cattolici e nella loro preparazione alla futura attività politica negli anni della rinascita democratica.

Ai familiari e al Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana il Senato della Repubblica rinnova, in quest'ora di profondo rimpianto, le espressioni del più sincero cordoglio.

**M I S A S I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**M I S A S I**, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo si associa con animo profondamente commosso e reverente alle nobili espressioni qui pronunciate per la morte dell'onorevole Cingolani, con il sentimento che è dovuto alla perdita di chi è stato giustamente definito maestro di vita ed esempio chiaro di fede democratica.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella**

**scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma della Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », di iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 8. Passiamo quindi all'articolo 9. Se ne dia lettura.

**A R N O N E**, *Segretario*:

#### Art. 9.

*(Unità del dipartimento, per settori di ricerca e di insegnamento, in ciascun ateneo)*

Presso ogni ateneo non può essere costituito più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento. In via ec-

cezionale, e sino alla piena applicazione dei provvedimenti previsti, in relazione alla consistenza numerica degli studenti per università, dal quarto comma dell'articolo 50, negli atenei con più di quarantamila iscritti in corso di laurea è consentito un unico raddoppiamento.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 9.

**ARNONE, Segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

- 9.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*In via subordinata all'emendamento 9.1, sopprimere dalle parole: « In via eccezionale... », fino alla fine dell'articolo.*

- 9.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*All'emendamento 9.3, sostituire le parole: « Per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento, di cui all'articolo 8, », con le altre: « Di norma per ogni settore di insegnamento o di ricerca ».*

- 9.3/1 BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, FARNETI Ariella, FORTUNATI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, ROSSI, FERMARIELLO

*All'emendamento 9.3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La costituzione nello stesso ateneo di più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento può avvenire su richiesta del consiglio di dipartimento nelle università che superino 20.000 iscritti, e qualora nell'ambito del dipartimento a parere del consiglio di dipartimento il rapporto tra docenti e studenti*

non consenta lo svolgimento dei programmi di ricerca e di insegnamento. Sulla richiesta di istituzione del nuovo dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento si pronunzia con parere motivato il consiglio di ateneo ».

- 9.3/2 BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, FARNETI Ariella, FORTUNATI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, ROSSI, FERMARIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente: « Per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento, di cui all'articolo 8, non può essere costituito, in ciascun Ateneo, più di un dipartimento ».*

- 9.3 CODIGNOLA, CARRARO, IANNELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Di norma presso ogni ateneo viene costituito un solo dipartimento per ogni settore di insegnamento e di ricerca. La costituzione nello stesso ateneo di più di un dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento può avvenire su richiesta del consiglio di dipartimento nelle università che superino i 20.000 iscritti, e qualora nell'ambito del dipartimento a parere del consiglio di dipartimento il rapporto tra docenti e studenti non consenta lo svolgimento dei programmi di ricerca e di insegnamento. Sulla richiesta di istituzione del nuovo dipartimento per lo stesso settore di ricerca e di insegnamento si pronunzia con parere motivato il consiglio di ateneo ».

- 9.4 BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, FARNETI Ariella, FORTUNATI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, ROSSI, FERMARIELLO

*Sostituire le parole da: « In via eccezionale » sino alla fine dell'articolo, con il seguente periodo: « In via eccezionale, e sino alla piena applicazione dei provvedimenti previsti, in relazione alla consistenza numerica degli studenti per università, dal quarto comma dell'articolo 50, nei corsi di laurea*

con più di 4.000 iscritti sono consentiti raddoppiamenti in numero corrispondente a contingenti di 4.000 studenti ».

9.5

CASSANO

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sembra a noi, anche se concordiamo con il principio generale che ispira l'articolo 9, che la formulazione di tale articolo sia alquanto infelice.

Ci è parso, anche durante il dibattito in Commissione, che vi fosse una volontà comune in quasi tutti i Gruppi, di far sì che la nuova struttura portante dell'università, cioè il dipartimento, nascesse come una struttura effettivamente capace di assolvere alla funzione, di garantire ad un tempo la ricerca e una didattica di tipo nuovo. È giusto quindi che ci si debba preoccupare che i dipartimenti nascano in modo da assolvere appunto a tale funzione; e che si voglia evitare il rischio che i dipartimenti si trasformino in istituti policattedra, di modo che risulti cambiato soltanto il nome ma non mutata la sostanza delle cose. Da tale preoccupazione scaturisce certo la norma secondo cui presso ogni ateneo non possa essere costituito più di un dipartimento per lo stesso insieme di settori di ricerca e di insegnamento.

Va tuttavia detto, che questa norma, espressa in modo così tassativo, non sembra corrispondere allo scopo (che credo comune a tutti noi) della funzionalità del dipartimento.

Il secondo periodo dell'articolo 9 del testo della Commissione prevede, sì, una deroga a questa norma, ma una deroga limitata al periodo transitorio, fino alla piena applicazione dell'articolo 50, fino a quando cioè non sarà disposto, nei casi in cui le università superino i 20.000 iscritti, il raddoppio delle medesime università; con il che si verrebbe a stabilire che è possibile istituire più di un dipartimento per lo stesso

insieme di settori di ricerca e di insegnamento, solo nel periodo transitorio e solo in università con più di 40.000 iscritti.

Ora, effettivamente, non sembra molto congruo collegare la possibilità di deroga al principio di un solo dipartimento per ogni gruppo di discipline alla misura dell'università e al numero degli iscritti alla università stessa. Si potrebbe osservare che in una università, anche se gli iscritti complessivi non superassero i 20.000, potrebbero però esservi per ipotesi molte migliaia di studenti che studiano presso i dipartimenti medici e pochissimi in quelli giuridici. Potrebbe perciò sorgere la necessità di un raddoppio di un determinato dipartimento attinente alle discipline mediche e questo non si potrebbe fare solo perchè gli iscritti che seguono corsi di laurea e discipline giuridiche o umanistiche sono pochi e il numero complessivo degli studenti non supera i ventimila. Sarebbe preferibile, quindi, consentire in via eccezionale la costituzione di più di un dipartimento per lo stesso gruppo di discipline anche dopo il periodo transitorio, anche quando cioè le università, regolate dalle norme dell'articolo 50, fossero state sdoppiate e nessuna superasse 20.000 iscritti; e, soprattutto, collegare la possibilità di sdoppiamento del dipartimento non al numero complessivo degli iscritti all'ateneo ma al numero degli iscritti al dipartimento stesso.

Sembra a noi che gli scopi che ci proponiamo siano i medesimi, ma che la formulazione dell'articolo 9 come tale non possa essere accettata, ma debba essere modificata, sia nel senso che sia possibile sempre, anche in futuro, la istituzione di più di un dipartimento per lo stesso gruppo di discipline, sia nel senso che tale possibilità sia collegata al numero degli studenti iscritti a quel dipartimento e non al numero totale degli studenti iscritti all'ateneo.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Nella definizione che abbiamo dato stamani del dipartimento, abbiamo inteso precisare meglio l'am-



bito scientifico intorno a cui appunto il dipartimento si può costituire, concordando che si tratta di una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento, costituiti ciascuno da gruppi di discipline affini; collegando questa precisazione col testo dell'articolo 21 relativo alle modalità di concorso. Se infatti i concorsi si fanno per gruppi di discipline affini, e poichè non si può immaginare che a ogni concorso corrisponda l'ambito di un dipartimento, è necessario stabilire che al dipartimento corrispondono più settori, comprendente ciascuno diversi gruppi di discipline affini. Per questa ragione prima di tutto mi sono permesso, con i colleghi Carraro e Iannelli, di proporre un chiarimento dell'attuale dizione dell'articolo 9 che parla di stesso settore di ricerca e di insegnamento; una definizione che non è più conforme a quella che abbiamo accolto nell'articolo 8. Ma a parte questa correzione che mi pare incontrovertibile, abbiamo anche ritenuto necessario di proporre la soppressione di quel comma successivo all'articolo 9 che prevede, in via eccezionale, lo sdoppiamento del dipartimento quando si superino i quarantamila iscritti in un corso di laurea. A parte il fatto che il rapporto tra dipartimento e corso di laurea non è pertinente, perchè se mai si tratterebbe del numero degli studenti iscritti al dipartimento e non di quello degli studenti in corso di laurea che dovrebbe essere presente per consentire un raddoppiamento del dipartimento...

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Qui si dice: in corso di laurea, cioè non fuori corso.

CODIGNOLA. Comunque, iscritti in corso di laurea: ci si riferisce cioè non tanto alla popolazione dei singoli dipartimenti quanto alla popolazione dell'ateneo; il che evidentemente non ha molto senso perchè in un ateneo anche sovrappollato ci può essere un dipartimento scarsamente affollato o viceversa. Ma a parte questa considerazione e ripensando più attentamente al problema, ci sembra che qualsiasi concessione di sdoppiamento in sede legisla-

tiva presenti un pericolo così grave per l'unità del dipartimento da consigliarne l'esclusione. E che questo pericolo ci sia, appare particolarmente chiaro dalle proposte di sub-emendamento al 9.3 che sono state presentate dal Gruppo comunista.

Infatti il Gruppo comunista, preoccupandosi appunto dell'eventualità di un dipartimento eccessivamente affollato, ha presentato degli emendamenti che ricostituirebbero inevitabilmente una situazione analoga a quella degli attuali istituti policattedra. Dalla normativa proposta dal Gruppo comunista si rileva che per ogni settore di insegnamento e di ricerca potrebbe essere consentito un dipartimento, e poichè il dipartimento è appunto la somma di più settori, poi avremmo la suddivisione del dipartimento in tanti settori quanti lo costituiscono cioè esattamente verremmo a ricostituire gli attuali istituti policattedra. La preoccupazione che immagino spingesse il Gruppo comunista non mi pare che sia bene espressa dalla formulazione degli emendamenti perchè, semmai, anche ammesso che si potesse ritenere opportuno uno sdoppiamento, lo sdoppiamento dovrebbe riprodurre quasi altrettanti microcosmi del dipartimento generatore, cioè si dovrebbe trattare di dipartimenti gemelli, e non certo di dipartimenti corrispondenti a settori diversi. D'altra parte io non credo che neanche con la formula del gemellaggio la cosa sia applicabile, tanto più che gli statuti consentono sicuramente una larga possibilità all'organizzazione dipartimentale di distinguersi in sezioni di lavoro, ciascuna delle quali rispecchiante per altro la totalità degli insegnamenti di cui quel dipartimento si compone. Ecco perchè penso che qualsiasi norma che dia strada libera all'eventuale ricostituzione degli attuali istituti policattedra sia pericolosa; e perciò mi permetterei di pregare il Gruppo comunista di ritirare questi sub-emendamenti che potrebbero creare una grossa confusione. Noi, da parte nostra, naturalmente manteniamo così com'è l'emendamento 9.3.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . La discussione che si sta facendo sta a dimostrare che il concetto che noi abbiamo della parola « dipartimento » è molto elastico. Dalle discussioni che si sono svolte sia in Commissione che in Aula risulta che le definizioni del dipartimento sono tante e se domandiamo che cosa intendiamo fare con questo dipartimento le risposte che vengono date sono le più varie. Abbiamo sentito anche adesso il senatore Codignola esprimere le sue perplessità sulla soluzione da dare a questo problema. L'osservazione fatta dalla collega Cinciari Rodano ha un certo fondamento. Infatti si dice che, ove la popolazione studentesca arrivi a quarantamila iscritti, il dipartimento deve essere sdoppiato; ma parlare di popolazione dell'università è un non senso, poichè tale popolazione può essere costituita da studenti di legge, di lettere e così via. Bisogna pertanto stabilire quando si deve sdoppiare un dipartimento proporzionalmente al numero degli studenti che devono servirsi di quel dipartimento.

Questo è il concetto al quale credo si sia ispirata la collega Cinciari Rodano, poichè non ha senso riferirsi al numero globale degli studenti dell'università.

Ritengo pertanto valida l'osservazione del collega Codignola di rimettere la precisazione di questo concetto ad un momento successivo. Questa mi sembra la soluzione migliore. Se la popolazione studentesca che ha bisogno di un determinato dipartimento si dimostra tale da far prevedere l'eventualità che il dipartimento non possa efficacemente funzionare, allora il consiglio di ateneo e l'università tutta studieranno il sistema di raddoppiarlo. Ma mi sembra che lasciare le cose come stanno significhi lasciare un qualcosa di indeterminato e soprattutto andare a codificare qualcosa che non corrisponde al concetto della duplicazione del dipartimento. Infatti l'articolo è in rapporto a tutta la massa studentesca dell'università, mentre il dipartimento corrisponde ad un bisogno del dipartimento stesso e non di tutta l'università che è composta di altre numerose facoltà.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, entro subito nel tema attinentemente alla presentazione dei nostri due emendamenti che, a mio modo di vedere, trovano convalida nelle perplessità emerse in sede di discussione generale proprio su questo articolo.

Con l'emendamento 9.1 chiediamo la soppressione dell'articolo 9. La disposizione della quale chiediamo la soppressione, infatti, ci appare inutile oltre che fonte di perplessità e di preoccupazioni cui or ora si è accennato; in certe sedi, poi, risulterebbe addirittura rigida. Tale disposizione, in effetti, sa di regolamento e limita tra l'altro l'autonomia dello stesso consiglio di ateneo. Noi non dimostriamo di aver eccessiva fiducia in quegli istituti che stiamo per creare e che diciamo di voler creare. Infatti, se crediamo nel dipartimento, di che cosa ci preoccupiamo? Il giorno in cui il consiglio di ateneo ritenesse di istituire un doppio dipartimento per lo stesso gruppo di materie affini, date le situazioni di necessità che si possono verificare nelle maggiori nostre università, dovrebbe poterlo fare liberamente: è questione di organizzazione. O non crediamo al dipartimento ed allora vogliamo inserire limiti regolamentari addirittura nella costituzione dei dipartimenti. Ritengo che non sia nostro compito entrare nel merito di questi dettagli, perchè in definitiva di dettagli si tratta. Si autorizza per legge la costituzione di un dipartimento. E perchè non di due, se il consiglio di ateneo, chiamato a pronunciarsi sulla costituzione del dipartimento, ritenesse necessario in un determinato ateneo un secondo dipartimento?

Questo il contenuto della proposta di soppressione dell'articolo. In via subordinata all'emendamento 9.1 da me illustrato, chiediamo di sopprimere il secondo periodo dell'articolo 9 dalle parole: « In via eccezionale... » sino alla fine. Ci troviamo qui di fronte ad ipotesi di dipartimenti sovrappollati: questi dipartimenti ripeterebbero in modo forse più grave la situazione di

certe facoltà oggi troppo frequentate. Non si comprende pertanto neppure qui il perchè di questa disciplina che potrebbe essere avviata proprio con la costituzione di secondi dipartimenti laddove si ravvisi, ripeto, da parte del consiglio di ateneo, tale necessità. Grazie.

BONAZZOLA RUHL VALERIA.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZOLA RUHL VALERIA.  
Signor Presidente, come ha già detto la collega Cinciari Rodano nella discussione generale sull'articolo 9, gli emendamenti 9.3/1, 9.3/2 e 9.4 vogliono affrontare una questione delicata ed abbastanza importante, la questione, cioè, che si riferisce all'opportunità o meno di costituire più dipartimenti analoghi.

Innanzitutto vorrei dire perchè siamo perplessi di fronte ad una formulazione così drastica e netta come quella che ci viene proposta da parte della maggioranza, ancora più drastica e più netta della formulazione che era contenuta nel testo della Commissione. Mi sembra di avere compreso quali sono le preoccupazioni della maggioranza quando essa propone un emendamento al testo della Commissione, che appunto tende a negare in modo netto la possibilità di costituire più dipartimenti analoghi. Quelle preoccupazioni anche noi le condividiamo; anche noi vediamo il pericolo che si possa verificare l'istituzione di dipartimenti di comodo, che si possano verificare abusi nella costituzione di nuovi dipartimenti. Da parte della maggioranza ci si vuole appunto premunire da fenomeni di proliferazione di dipartimenti, di settori di insegnamento e di ricerca identici e si vogliono quindi dettare precise norme di legge che impediscano la ricostituzione di istituti policattedra.

Queste preoccupazioni, come ho già detto, sono presenti anche in noi, ma ci sembra che il discorso debba riguardare soprattutto due aspetti: il primo si riferisce alla realtà attuale delle università italia-

ne, il secondo riguarda le garanzie che dobbiamo prevedere nella legge per premunirci dai pericoli cui ho accennato.

Non credo sia necessario dilungarsi molto sulla realtà attuale delle università italiane: ne abbiamo parlato più volte in altre occasioni. Si tratta di università assai numerose e sovraffollate: abbiamo citato ripetutamente gli esempi di Roma, di Napoli, di Milano e di altre grandi città. Mi chiedo quindi come sia pensabile che un solo dipartimento per ogni settore di insegnamento e di ricerca riesca, in queste situazioni, ad assolvere i compiti ai quali è chiamato. Se in taluni casi, come quelli che ho citato ed in altri ancora che potremmo ricordare, vi fosse un solo istituto dipartimentale per un determinato settore di insegnamento e di ricerca, senza dubbio ci si troverebbe spesso di fronte al caso di migliaia di studenti che chiedono di frequentare uno stesso dipartimento, il quale tuttavia non sarebbe in grado di accogliere questa richiesta di massa. In questi casi un dipartimento non potrebbe certamente assolvere ai compiti di studio, di ricerca, di attività di gruppo che tutti auspichiamo il dipartimento possa soddisfare.

Quando sosteniamo l'opportunità di creare, quando sia necessario, dipartimenti analoghi, non ci nascondiamo certamente i pericoli che da questa misura possono derivare, ma tuttavia non si può assolutamente sostenere che in alcune università molto numerose si debba avere un unico dipartimento. Nè credo che la proposta del Gruppo comunista possa far pensare che da parte nostra si voglia una proliferazione indiscriminata dei dipartimenti. I colleghi sanno, infatti, che da sempre il nostro Gruppo ha coerentemente perseguito la strada opposta a qualsiasi tipo di proliferazione o di abusi.

Il secondo aspetto che dobbiamo avere presente è quello delle garanzie nel caso che si debba arrivare in talune situazioni ad un raddoppio dei dipartimenti. Il nostro emendamento tende a stabilire tali garanzie e propone infatti che un dipartimento analogo ad altro già esistente possa essere istituito su richiesta del consiglio di dipar-

timento e che su tale richiesta si debba pronunciare con parere motivato il consiglio d'ateneo.

Il collega Codignola ha fatto una serie di osservazioni critiche alla nostra proposta alle quali è necessario rispondere. Innanzitutto il collega Codignola ha criticato la formulazione del nostro emendamento. Tale formulazione probabilmente va corretta perchè potrebbe far nascere dubbi o equivoci, quali quelli che il collega Codignola ha voluto rilevare. Il nostro emendamento dice: « Di norma presso ogni ateneo viene costituito un solo dipartimento per ogni settore di insegnamento e di ricerca. ». Si parla cioè di « ogni settore di insegnamento e di ricerca » perchè ci si riferiva al vecchio testo dell'articolo precedente, cioè all'articolo 8. Si potrebbe quindi utilmente correggere l'emendamento e anzichè usare l'espressione « ogni settore di insegnamento e di ricerca », adottare quella di « pluralità di settori di insegnamento e di ricerca » che abbiamo adottato quando, discutendo l'articolo 8, abbiamo definito il dipartimento. Non si tratta di una pura questione di forma in quanto una diversa formulazione deve poter dare la garanzia che, quando da parte nostra si vuole ammettere la possibilità di arrivare ad un eventuale raddoppio del dipartimento, non si vuole assolutamente un frazionamento del dipartimento al suo interno. Un dipartimento può essere ripetuto, ma nella sua globalità. Quindi nessun frazionamento del tipo di quello ricordato, e giustamente condannato, dal senatore Codignola. Si tratta quindi di correggere nel nostro emendamento una dizione che può dare adito ad interpretazioni inesatte: non vogliamo nè istituti policedra, nè spezzettamenti all'interno dei dipartimenti.

Il collega Codignola ha suggerito inoltre che siano le università, nell'ambito dei rispettivi statuti, a decidere se in quell'ateneo ci debbano essere uno o più dipartimenti per lo stesso settore di insegnamento e di ricerca. Tale proposta non ci sembra accettabile perchè se stabiliamo per legge, come la maggioranza propone, in modo tassativo ed obbligatorio, che non si pos-

sono ripetere due dipartimenti analoghi, ci si chiede come, di fronte ad una norma di legge così esplicita, lo statuto delle università possa poi venir meno a tale norma tassativa, decidendo di istituire un dipartimento analogo ad uno già esistente.

Invitiamo perciò la maggioranza a considerare positivamente le nostre osservazioni. Noi comunisti siamo sempre stati contrari ad ogni forma di proliferazione nel settore universitario e ci siamo sempre battuti per un orientamento opposto. Non possiamo quindi esser accusati in questo momento, con questo nostro emendamento, di voler perseguire una strada contraria.

La nostra preoccupazione nasce dal fatto che ci troviamo, nella realtà delle università italiane, di fronte ad un fatto oggettivo molto chiaro: nella maggioranza delle università italiane è impensabile che per molti settori di insegnamento e di ricerca vi sia un solo dipartimento; questo significherebbe compromettere di fronte all'affollamento che si verificherebbe in questi dipartimenti, lo stesso ruolo, la stessa funzionalità, la stessa possibilità dei dipartimenti di assolvere ai compiti per i quali saranno istituiti.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B E R T O L A , relatore.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori ed illustrato dal senatore Dinaro, devo dire che sì, per un certo verso il senatore Dinaro ha ragione nel senso che questa legge precisa alcuni punti, cosa che forse poteva evitare. Ma su questo argomento la Commissione ha ritenuto opportuno, per evitare alcune possibilità di abusi, stabilire qualche punto fermo. Per questo motivo il relatore non può accettare la proposta di soppressione dell'articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2, questo può considerarsi superato dall'emendamento Codignola-Carraro-Iannelli, di cui dirò tra un momento, perchè questo emen-

damento fa cadere quella parte di cui qui si chiede la soppressione.

Per quanto riguarda l'emendamento Codignola-Carraro-Iannelli, che accetto, devo dire che ho ascoltato quanto è stato detto dai colleghi comunisti e fissato nei loro sub-emendamenti. Qui è forse bene spendere una parola, se il Presidente permette. È questo un argomento delicato ed anche difficile, che ha preoccupato molto la Commissione; cioè la Commissione si è trovata di fronte a questo problema, a proposito della costituzione dei dipartimenti nelle grandi università (nelle università piccole il problema non esiste): nelle grandi università noi possiamo avere dei dipartimenti molto numerosi, vuoi per il numero dei docenti, vuoi per il numero degli studenti.

Ed allora nacque in noi il problema se dovevamo permettere che in una singola università potessero esistere o coesistere dipartimenti uguali. Devo dire, perchè i colleghi capiscano la difficoltà in cui ci siamo trovati, che il Gruppo della Democrazia cristiana era piuttosto favorevole alla possibilità di dipartimenti uguali per le grosse università. Ecco perchè fu formulata quella seconda parte dell'articolo che a una successiva meditazione si capì che era una soluzione che in pratica solleva delle difficoltà particolari.

Il problema era questo: o permettere che nelle grosse università possano coesistere dei dipartimenti uguali oppure ammettere l'esistenza di dipartimenti specializzati aventi un numero minore di discipline e di settori di ricerca.

La Commissione ha creduto di risolvere questo problema con l'emendamento Codignola-Carraro-Iannelli che è stato presentato per il fatto che la possibilità di istituire dipartimenti uguali in una singola università o lo sdoppiamento di dipartimenti poteva dar luogo ad abusi, ossia che si facessero sorgere dei dipartimenti di comodo. D'altra parte, bisognava risolvere il problema ed allora si è pensato di usare questa espressione: non possono coesistere in una singola università dipartimenti aventi uguali settori di ricerca, il che vuol dire che è possibile istituire un dipartimento che differisce

da un altro non totalmente ma per una parte.

Pertanto, secondo questa norma, il divieto rimane per i dipartimenti uguali, ma ciò non vuol dire che essi devono essere totalmente diversi per quanto riguarda settori di ricerca. Questa soluzione a tutt'oggi, a parere del relatore, sembra la migliore giacchè evita alcuni abusi.

Il relatore deve però dire che, poichè si ammette con questa disposizione che nascano dei dipartimenti che possano avere una pluralità di settori di ricerca non totalmente diversi, noi, con l'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 8, forse abbiamo irrigidito la situazione. Nell'ultimo comma dell'articolo 8 abbiamo detto che i dipartimenti devono essere di regola quelli stabiliti nell'elenco e devono rientrare nei tipi che il consiglio nazionale universitario stabilirà. Abbiamo inoltre aggiunto che si può andare anche al di là di questi tipi, ma in questo caso occorre un motivo di ordine scientifico e il giudizio sulla possibilità che si costituisca un dipartimento atipico deve essere dato dal consiglio nazionale universitario.

Ora, con l'emendamento sostitutivo al nostro esame permettiamo la costituzione di dipartimenti nel modo che ho detto, però, se un dipartimento diventa atipico, occorre la giustificazione e la sanzione del consiglio nazionale universitario, il che è forse eccessivamente rigido.

Non riesco in questo momento a trovare una soluzione al problema: abbiamo ormai approvato l'articolo 8 e mi permetto di dire che, se fosse il consiglio di ateneo a permettere la costituzione di questi dipartimenti, il relatore sarebbe tranquillo. Non sono d'accordo nel permettere la costituzione di dipartimenti uguali o sdoppiamento di dipartimenti; preferisco questa soluzione, ma manifesto all'Assemblea la mia preoccupazione: l'articolo 8 — che il relatore accetta; non voglio certo sfuggire alle mie responsabilità — ha creato una rigidità per cui questi dipartimenti se non sono nell'elenco che fisserà il consiglio nazionale universitario non possono nascere per iniziativa di una università ma devono

avere il consenso, la sanzione, il permesso (i termini in questo caso hanno significato uguale) del consiglio nazionale universitario. Questa è la mia preoccupazione...

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, facendomi portavoce, spero non arbitrario, dell'Assemblea vorrei chiederle: non le sembra che un esempio orienterebbe meglio tutti coloro che non hanno potuto seguire i lavori lunghi, faticosi e meritori della Commissione? Siccome lei conosce molto bene la materia, non credo di chiederle troppo.

**BERTOLA, relatore.** Sì, signor Presidente. Possiamo pensare, ad esempio, ad un dipartimento di matematica e ad un dipartimento di chimica. Con l'approvazione di questo articolo, non permettiamo che sussistano in una stessa università due dipartimenti di matematica o due dipartimenti di chimica. Ma con questo emendamento sostitutivo potrebbe nascere un dipartimento, per così dire, di chimica-matematica, nel quale dipartimento vi sono degli insegnamenti di settori di chimica che sussistono in un altro dipartimento, quello di chimica, e dei settori di ricerca e di insegnamento di matematica che sussistono anche in un altro dipartimento, quello di matematica. Ecco il significato di questo articolo sostitutivo. Perciò non occorre che i dipartimenti siano totalmente diversi; possono avere dei settori di ricerca che coesistono in altri dipartimenti, naturalmente non tutti i settori.

Credo di aver reso chiaro lo scrupolo del relatore che, se questo dipartimento non risulta nell'elenco dei dipartimenti tipici del consiglio nazionale universitario, l'università per farlo nascere deve chiedere il parere appunto di questo consiglio. Forse (oso fare questa proposta ma qui parlo con modestia, a titolo personale, per improvvisazione), se facessimo una norma transitoria e dicessimo che per la loro prima costituzione, nel caso di questo articolo, non occorre la sanzione del consiglio nazionale universitario ma soltanto quella del consiglio di ateneo, avremmo già trovato una certa soluzione.

Signor Presidente, debbo dare anche un giudizio per quanto riguarda il sub-emendamento 9.3/1, perchè questo assorbe gli altri. Il relatore non può accettare questo sub-emendamento perchè un dipartimento (l'ho già detto questa mattina) deve contenere una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento. Ed io stamattina, di fronte alla proposta dei colleghi liberali che chiedevano di prevedere nella legge la possibilità di fare delle sezioni nell'ambito del dipartimento, mi permisi di dire che, pur riconoscendo la validità di questa proposta, non sembrava opportuno scriverla nella legge perchè si correva il pericolo, al di là delle nostre buone intenzioni, di far rinascere gli istituti universitari che con il sistema dipartimentale dovrebbero cadere.

Ora, se questa mattina mi sono permesso di fare questa osservazione (che in fondo è stato un invito che i colleghi liberali hanno accolto), direi che a maggior ragione devo farla per quanto riguarda l'emendamento Bonazzola Ruhl, cioè il 9.3/1, perchè chiede di sostituire all'espressione: « per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento », l'altra: « di norma ogni settore d'insegnamento o di ricerca », il che vorrebbe dire che potrebbero nascere dipartimenti per ogni settore di ricerca. Io ho già detto stamattina che i termini hanno il significato che noi gli diamo, ma è evidente che scritto così, al di là delle intenzioni del proponente, questo permette la nascita di dipartimenti che sono in sostanza gli attuali istituti. (*Interruzione del senatore Maria Lisa Cinciarri Rodano*). Io voglio essere sincero con i colleghi. Posso anche riconoscere che oggi esistono degli istituti che sono molto simili ai dipartimenti. Non voglio negare questa possibilità, ma dobbiamo stare attenti a certe espressioni che poi danno adito ad abusi che non vogliamo. Questo il motivo per cui il relatore non si sente di accogliere il sub-emendamento 9.3/1; gli altri, signor Presidente, sono assorbiti se il Senato accetta l'articolo sostitutivo Codignola-Carraro-Iannelli.

*Voce dalla sinistra.* Il 9.3/2 non è assorbito.

BERTOLA, *relatore*. Per il 9.3/2 ho fatto un lungo discorso adesso sulla duplicità che non devo, per carità, ripetere.

PRESIDENTE. Comunque lei è contrario?

BERTOLA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, la materia che si è discussa presenta indubbiamente una certa delicatezza anche perchè siamo in una fase di inventiva in quanto il dipartimento è una creatura che non si configura *a priori* facilmente, immediatamente (è difficile fare anche un esempio convincente) se non con riferimenti di carattere abbastanza generale sui gruppi di materie omogenee, sulle condizioni di affinità, eccetera. Molto è lasciato e sarà lasciato inevitabilmente all'autonomia universitaria, alla dialettica che si instaurerà tra consiglio nazionale universitario e autonomia universitaria. Ecco perchè poi diventa difficile andare a irrigidire le posizioni. Io credo che la discussione abbia fatto emergere due esigenze che meritano entrambe considerazione. Da un lato vi è un'esigenza che è quella di far sì che non si assista ad una proliferazione dei dipartimenti consentendo per legge che se ne possano fare più di uno per pluralità di settori omogenei sì da ridurre in fondo il dipartimento o almeno rischiare di ridurlo solo a una diversa definizione del vecchio istituto policattedra. È questa l'esigenza che io credo spinge a formulare la norma rigida, che in linea di massima condivido, espressa nell'emendamento Codignola-Corraro-Iannelli in cui si dice: per ogni pluralità di settori non ci può essere più di un dipartimento. Dall'altra parte però si profila un'altra esigenza che apparentemente è contraddittoria, ma forse non è inconciliabile. Cosa si dice dall'altra parte? Si dice: va bene in linea di massima, però in una grande università, dove possono esistere in un singolo dipartimento numerosissimi

mi studenti iscritti e anche numerosi professori, le finalità proprie del dipartimento per questo affollamento potrebbero essere frustrate sia nell'attività di ricerca, sia nell'attività didattica.

E allora perchè non consentire in questa ipotesi, con tutte le cautele possibili, che si possa fare un dipartimento perfettamente identico, parallelo, gemello del precedente relativo alle grandi università? Queste sono le due esigenze. Io credo che sia necessario fare uno sforzo perchè debbo dire che sono entrambe valide anche se inizialmente appaiono contraddittorie. Credo che non sia tanto il caso di drammatizzare quanto di cercare invece di sforzarsi a trovare una soluzione. Io vorrei vedere se si può fare senza sospendere, altrimenti si può anche riflettere su questo punto. Comunque vorrei fare questa affermazione: credo che il senatore Codignola, illustrando il suo emendamento, abbia detto una cosa che merita ulteriore riflessione. Che cosa ha detto il senatore Codignola? Noi affermiamo nella legge il principio che il dipartimento è unico per ogni pluralità di settori di ricerca omogenei, affini e connessi tra loro; però ciò non toglie che lo statuto, nell'attuazione dell'autonomia dell'università, possa poi prevedere un'organizzazione di questo dipartimento, che è sempre unico, per sezioni, una sua articolazione che può venire incontro a quelle esigenze pratiche che presidiano l'emendamento sollecitato dal Gruppo comunista.

Praticamente mi pare che la tesi del senatore Codignola sia la seguente: giuridicamente un unico dipartimento, cioè un unico consiglio di dipartimento, un unico organo, però come organizzazione didattica e anche di ricerca una possibilità di articolazione per sezioni che riproducano in microcosmo tutte le componenti del dipartimento. Se noi fossimo consenzienti...

FORTUNATI. È pericoloso...

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Con una interpretazione di questo genere non è pericoloso, poichè resta unitario l'unico consiglio di dipartimento.

Se fossimo consenzienti a dare questa interpretazione della latitudine dell'autonomia statutaria e della possibilità che lo statuto preveda cose di questo genere, mi pare che il problema si potrebbe sdrammatizzare.

Comunque, onorevole Presidente, vorrei fare una proposta. Ritengo che il problema meriti una rapidissima riflessione poichè, ripeto, le due esigenze sono ugualmente vere. L'essenziale è trovare una formula che eviti il rischio della proliferazione, il rischio del ritorno di fatto all'istituto policattedra. Però bisogna anche tener conto di situazioni particolari che sul piano pratico si possono realizzare per alcuni dipartimenti, almeno nelle grandi università. Se possiamo trovare una formula di raccordo più precisa, più puntuale, che concili queste due esigenze, forse vale la pena di accantonare per un attimo questo punto per rifletterci un momento e ritornare poi con un testo preciso su questo argomento.

Questa è la mia proposta, onorevole Presidente, poichè non sono in grado su questo punto di esprimere un parere preciso sembrandomi entrambe le esigenze rispettabili. Diversamente dovrei rimettermi all'Assemblea.

Il mio interesse, pertanto, si è concentrato sull'emendamento 9.3 e sul sub-emendamento 9.3/2. Non discuto sull'espressione contenuta nel sub-emendamento 9.3/1, col quale si vogliono sostituire le parole: « pluralità di settori di ricerca e di insegnamento » con le parole: « settore di insegnamento o di ricerca », perchè mi è parso di capire dall'intervento della senatrice Bonazzola che accettava l'espressione « pluralità di settori di ricerca » perchè l'altra espressione era dovuta al vecchio testo dell'articolo 8 che parlava di settori di ricerca e non al nuovo testo votato stamattina che parla di pluralità di settori. Questo, pertanto, mi sembra un problema ormai superato, mentre il problema attuale riguarda l'emendamento 9.3 e il sub-emendamento 9.3/2. A questo punto ritengo che se non si può accettare l'interpretazione che ho accettato di dare, sarebbe forse il caso di accantonare la questione per ritornarci tra poco.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole Ministro, lei chiede pertanto che si sospenda la discussione dell'emendamento 9.3 sostitutivo dell'articolo 3.

**S O T G I U .** Quindi dell'articolo 9.

**P R E S I D E N T E .** Naturalmente, dell'articolo 9, poichè l'emendamento 9.3 è sostitutivo dell'intero articolo 9. Con l'emendamento 9.3 il Ministro e la Commissione pensano di sostituire l'intero articolo 9. Quindi, chiedere la sospensione della discussione sull'emendamento 9.3 equivale a chiedere la sospensione di ogni ulteriore esame sull'intero articolo 9, anche perchè gli stessi proponenti dell'emendamento tendente alla soppressione dell'articolo 9 possono avere interesse a sapere con quale testo viene sostituito l'articolo esistente per decidere se insistere o meno nella richiesta della soppressione dell'articolo.

Vorrei soltanto pregare i colleghi della Commissione e anche lei, onorevole Ministro, di non insistere troppo su questo metodo perchè non vorrei che fuori dell'Assemblea si generasse l'impressione, certo non favorevole, che due anni e mezzo di meditazione non sono serviti a molto. Quindi, onorevoli colleghi, siate parchi nel suggerire il ricorso alla sospensione di determinate decisioni, prevenendo richieste più che giustificate, come sono in questo caso — lo riconosco — al momento in cui presentate, come componenti della maggioranza, articoli sostitutivi, in maniera da sentire per quanto è possibile prima della presentazione di questi articoli sostitutivi non solo l'opinione della maggioranza e del Ministro, ma possibilmente anche degli altri membri della Commissione.

Mi attengo solo alle procedure nell'interesse di non creare disagio all'esterno dell'Aula sui lavori della Commissione prima e dell'Assemblea poi.

Pertanto, non essendovi osservazioni, la discussione sull'articolo 9 resta sospesa e sarà ripresa quando l'onorevole relatore ci indicherà di avere un testo a sua disposizione.

Passiamo ora all'articolo 10. Se ne dia lettura.



DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 10.

(Ricerca e didattica nell'ambito del dipartimento)

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano più affini alle proprie ricerche. Sulla richiesta decide il dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Il dipartimento può stabilire piani di ricerche comuni con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere o con altre istituzioni scientifiche.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

*Al primo comma, sopprimere le parole:* « , anche se programmata nell'ambito del dipartimento, ».

10.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al primo comma, sostituire le parole:* « ed è assicurata » *con le altre:* « e deve essere assicurata — tenendo conto delle disponibilità finanziarie del dipartimento — ».

10.1 TRABUCCHI

*Al primo comma, sostituire le parole:* « la libertà di studio, di ricerca » *con le altre:* « la piena libertà di studio, di ricerca ».

10.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al primo comma, in fine, sostituire le parole:* « a tal fine necessari » *con le altre:* « necessari per le ricerche iniziate e condotte in conformità delle deliberazioni del consiglio ».

10.2 TRABUCCHI

*Al primo comma, in fine, dopo le parole:* « a tal fine necessari » *aggiungere le altre:* « , compresa una quota adeguata dei contributi finanziari assegnati al dipartimento ».

10.7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Ogni docente ha diritto di ottenere l'assegnazione aggiuntiva, per le ricerche che intende intraprendere, personalmente o con altri, di due terzi degli importi che affluiscono al dipartimento per sue prestazioni o consulenze personali, dedotte le spese di cui al comma nono dell'articolo 27 ».

10.3 TRABUCCHI

*Al secondo comma, sostituire le parole:* « il dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito » *con le altre:* « il consiglio di Ateneo — sentito il consiglio del dipartimento dal quale il docente domanda di uscire e il consiglio del dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito ».

10.4 TRABUCCHI

*Al secondo comma, sostituire il periodo da:* « Sulle richieste » *sino alla fine del comma, con il seguente:* « Il passaggio è di-

sposto con decreto del Rettore, previo parere favorevole del dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito ».

10.11 CODIGNOLA, IANNELLI, SPIGAROLI

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Contro la decisione del dipartimento può essere proposto ricorso al Rettore Magnifico della università, il quale decide con proprio decreto, sentito il parere delle facoltà interessate ».

10.8 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

« Qualora il singolo docente ritenga di non essere sufficientemente garantito per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può ricorrere al consiglio di ateneo ed, in seconda istanza, al CNU che decide in modo definitivo ».

10.10 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Il dipartimento dispone di laboratori e servizi scientifici che, ai soli fini di attività di ricerca, possono anche essere localizzati fuori sede. Esso può stabilire piani di ricerche, o organizzare centri di studi o laboratori, in comune con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere, o con il CNR, o con altre istituzioni scientifiche; esso predispone in tal caso gli opportuni strumenti organizzativi, anche promuovendo convenzioni tra le università e gli Enti interessati ».

10.12 CODIGNOLA, IANNELLI, SPIGAROLI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Il dipartimento può articolarsi in sezioni o gruppi a seconda dei problemi e degli indirizzi di studi che vengono definiti di volta in volta dal consiglio di dipartimento.

Le sezioni o gruppi non hanno autonomia amministrativa ».

10.9 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

G E R M A N O ' . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, l'articolo 10 intende stabilire le norme relative alle garanzie da offrire al docente circa la sua attività di ricerca e di insegnamento e prevede che il dipartimento può stabilire piani di ricerca comuni con altri dipartimenti o con altre università italiane e straniere.

Ci sembra che l'importanza di questo articolo sia fondamentale per l'una e per l'altra ragione.

La disposizione contenuta nel comma primo appare, secondo noi, in contrasto con il disposto dell'articolo 8 che è stato approvato stamane, dove è detto che l'attività del dipartimento è programmata. È evidente che, affinché anche il docente possa godere della necessaria libertà, dobbiamo domandarci chi gli assicurerà i mezzi ed i servizi necessari qualora le sue ricerche, i suoi studi non rientrino tra quelli programmati dal dipartimento.

Sembra ancora che la disposizione contenuta nel secondo comma dello stesso articolo non sia sufficiente garanzia per il docente in quanto non è da escludere che nel nuovo dipartimento si riproduca la stessa situazione di disagio o di incompatibilità da cui il docente voleva sfuggire. Riteniamo pertanto che la preoccupazione del relatore senatore Bertola che dice: « E al limite se la ricerca scientifica è libera può essere organizzata? » sia qui pertinente; per cui siamo assai preoccupati delle enunciazioni dell'articolo 10 che appaiono a noi come norme di natura prevalentemente teorica. È evidente che, se si fosse mantenuto l'istituto della libera docenza, la libertà di ricerca e di insegnamento sarebbe stata sicuramente garantita.

Per queste ragioni l'abolizione di tale istituto contrasta con il principio costituzionale della libertà di insegnamento.

**Presidenza del Vice Presidente CALEFFI**

(Segue G E R M A N Ò). Per quanto contenuto nel terzo comma dell'articolo 10 rileviamo che le materie od i problemi che si possono studiare con l'associazione di energie intellettuali, di esperienze e di risorse di più Paesi aumentano con l'aumentare degli interessi e delle culture dei Paesi in ragione continentale ed extracontinentale. Così si può dire dell'integrazione economica, del diritto comunitario, delle scienze dell'educazione, dei problemi del sottosviluppo, di quelli dell'inquinamento atmosferico eccetera. Riteniamo che il disposto del primo comma (erogazioni di fondi) possa essere ostacolato e vanificato dalle norme contenute nell'articolo 52, comma quinto, ove si parla di preventiva autorizzazione e di limiti di spesa. Almeno i limiti di spesa per gli impegni pluriennali potrebbero essere, secondo noi, elevati convenientemente.

Illustrerò ora l'emendamento 10.10 presentato dalla nostra parte politica. Con esso intendiamo salvaguardare la libertà del singolo docente, anche nelle ristrettezze previste dalla programmazione dipartimentale, con l'introduzione di una norma che consenta allo stesso docente che si ritenga leso nella sua libertà scientifica o didattica di esigerne il rispetto facendo ricorso ad uno degli organi del governo dell'università. Riteniamo che questa garanzia debba essere data anche per evitare che la maggioranza degli organi dipartimentali possa ledere il fondamentale principio costituzionale della libertà del docente. Di qui il motivo principale del nostro emendamento.

Se mi è consentito, vorrei dire qualche parola sull'emendamento 10.12 presentato dai senatori Codignola, Iannelli e Spigaroli. Con tale emendamento si dice fra l'altro che il dipartimento « può stabilire piani di ricerche o organizzare centri di studi o laboratori, in comune con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere, o con il CNR, o con altre istituzioni

scientifiche; esso predisporre in tal caso gli opportuni strumenti organizzativi, anche promuovendo convenzioni tra le università e gli enti interessati ». Noi riteniamo che il contenuto di questo emendamento abbia relazione anche con il sub-emendamento 12.0.1 da noi presentato che reca il titolo: « Dipartimenti interuniversitari ». Leggendo il testo proposto dal senatore Codignola noi ci chiediamo: le ricerche e gli studi così programmati, così pianificati sono soltanto a livello dei docenti o anche a livello dei ricercatori e degli studenti? Si concludono, cioè, con il rilascio di diplomi o di attestati? In tal caso a noi sembra che la disposizione debba prevedere delle norme che regolino l'organizzazione interuniversitaria con una consistenza di carattere giuridico.

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in linea di principio siamo favorevoli al contenuto dell'articolo 10, anche se non escludo che una formulazione più chiara, più attenta, più esplicita, più puntuale avrebbe potuto dare un rilievo più preciso e sicuro ai concetti in esso contenuti. Questo articolo, che abbiamo ampiamente discusso in Commissione, intende garantire quella libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di didattica che è condizione fondamentale per lo svolgimento dell'attività del docente. Evidentemente l'affermazione circa la garanzia della difesa della libertà del docente, contenuta nell'articolo 10, va verificata in concreto in una struttura, in un'organizzazione veramente democratica dell'università e, in particolare, del dipartimento di cui stiamo ora discutendo, del dipartimento che, autonomo nella ricerca e nella didattica, costituisca una profonda, radicale rottura con l'università tradi-

zionale. Intendo dire che questo principio della libertà del docente può affermarsi solo in una struttura del dipartimento che sia capace di aprire, di promuovere la possibilità di affermare, all'interno dell'università, una nuova didattica, nuovi contenuti educativi e culturali e le condizioni, in primo luogo, per fare dell'università il centro fondamentale della ricerca.

Il primo comma definisce altresì l'impegno della legge in ordine ai mezzi e ai servizi necessari, validi a garantire e ad assicurare l'esercizio della libertà di ricerca e di insegnamento del docente. Il secondo comma sembra alquanto generico. Abbiamo presentato un emendamento che riguarda il terzo comma, ma sulla sostanza dell'articolo siamo in linea di massima d'accordo, per quanto a noi sembra, ancor ora, più chiara la formulazione contenuta nell'articolo 20 del nostro disegno di legge, ove gli stessi concetti sono espressi in modo più preciso e più puntuale. Mi riferisco in modo particolare al secondo comma: si dice che è consentito il passaggio di un docente dal dipartimento, al quale appartiene, ad un altro dipartimento, le cui discipline egli ritenga più affini, più idonee alle proprie ricerche, agli orientamenti, agli indirizzi della propria attività scientifica e didattica. Mi sembra più preciso quanto noi dicevamo nell'articolo 20 del nostro disegno di legge. Che cosa prevedeva il nostro articolo? Prevedeva non solo la possibilità offerta al docente di sottrarsi a piani di ricerca che limitino o ostacolino la sua autonoma iniziativa di ricerca, ma prevedeva anche che venisse messa a disposizione, al solo scopo di spese per l'attività scientifica del docente, la dotazione che sarebbe — dice il nostro articolo — di sua pertinenza, il finanziamento per il suo piano di ricerca, sulla base di una ripartizione del finanziamento dei vari programmi di ricerca.

Questo elemento, che conferma e consolida in questo caso l'autonomia che vogliamo garantire al docente, non è contenuto nell'articolo 10. Il terzo comma riguarda, invece, la possibilità, la facoltà consentita al dipartimento di stabilire piani di ricerche comuni con altri dipartimenti o con altre

istituzioni scientifiche; c'è, su questo argomento, un emendamento della maggioranza: noi abbiamo presentato un sub-emendamento sul quale parlerà il collega Sotgiu.

Per concludere, mentre ripeto che siamo d'accordo — nell'insieme — su questo articolo, chiede al relatore se non ritenga, dopo queste poche mie osservazioni, di proporre all'Assemblea la formulazione che noi riteniamo più puntuale, più precisa, contenuta nell'articolo 20 del nostro disegno di legge, che non modifica assolutamente i motivi fondamentali contenuti nell'articolo in discussione ma che, a nostro avviso, li rende solo più espliciti, più chiari e in un certo senso meglio rispondenti al principio, che qui si vuole affermare, della libertà di ricerca e di insegnamento.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 10.11 ed anche il successivo emendamento da noi presentato, il 10.12.

Dirò molto rapidamente che con l'emendamento 10.11 abbiamo voluto ovviare all'inconveniente che derivava dalla dizione dell'attuale secondo comma. Infatti, affermando che ogni docente può passare da un dipartimento all'altro, potrebbe accadere che di fatto venga modificato, al di fuori della volontà dell'organismo programmatore, che poi è il CNU, l'organico di ogni dipartimento.

Al limite un dipartimento potrebbe svuotarsi, per esempio per incompatibilità, anche scientifica, tra il grosso dei docenti ed il direttore del dipartimento, dato che ciascuno di essi potrebbe chiedere di passare ad altro dipartimento, portando con sé il posto. In tal modo evidentemente tutta la impostazione programmatica degli organici verrebbe a cadere.

Ecco perchè noi abbiamo ritenuto opportuno precisare che questo passaggio debba essere fatto con decreto del rettore: con decreto del Ministro si fa il trasferimento da ateneo ad ateneo e con decreto del rettore

si viene così a fare il trasferimento da dipartimento a dipartimento.

Ci riserviamo poi di precisare che questi movimenti interni ad una stessa università debbono avvenire nel momento in cui si fanno i movimenti tra università ed università. In sostanza si tratta di un trasferimento che, invece che avvenire fra un ateneo ed un altro, avviene tra un dipartimento ed un altro, e tutto attraverso una procedura analoga a quella che un altro articolo dispone per i trasferimenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.12 ci siamo fatti carico di una preoccupazione che ci è stata esposta da varie parti, cioè della eventualità che un dipartimento di una qualsiasi università possa dover disporre di centri di ricerca scientifica, di servizi, di laboratori, di centri elettronici, fuori della sede della relativa università.

Questo può essere vero per il caso degli osservatori astronomici, che noi dobbiamo riportare nell'ambito di questa legge e che naturalmente possono essere situati in località del tutto diverse da quella in cui si trova l'università alla quale dovranno appartenere, ma è vero anche per centri elettrocontabili, per centri di ricerca, per esempio per il corso di laurea di urbanistica, che ha bisogno di centri di raccolta — dati a carattere di laboratorio presso altre università per poter svolgere la sua funzione.

Ecco perchè abbiamo voluto consentire un'articolazione, non certamente ai fini didattici, non al fine di spezzare l'unità del dipartimento, ma al fine di consentire che ogni dipartimento possa, se le esigenze scientifiche lo richiedano, disporre anche di laboratori e servizi scientifici localizzati fuori della sede universitaria.

Abbiamo voluto in questa stessa occasione rendere più esplicito il concetto di collaborazione tra università italiane e straniere, tra università e CNR, tra università ed altre istituzioni scientifiche, lasciando allo statuto la determinazione dei modi migliori per realizzare questa collaborazione.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Con il primo dei nostri emendamenti, il 10.5, la nostra parte propone di sopprimere, al primo comma, le parole: « anche se programmata nell'ambito del dipartimento ». La libertà del docente infatti non dovrebbe, a nostro avviso, venire condizionata da altre programmazioni che quelle derivanti da proprie scelte.

Cosa significa infatti l'espressione: « anche se programmata nell'ambito del dipartimento »? Dove altro dovrebbero essere programmate le funzioni del docente se non nel dipartimento e col concorso degli stessi docenti interessati? Proponiamo pertanto la soppressione delle parole che ho ora citato.

Con l'emendamento 10.6 proponiamo di sostituire al primo comma le parole: « la libertà di studio, di ricerca », con le altre: « la piena libertà di studio, di ricerca ». Non si insiste mai abbastanza, infatti, sulla libertà in materia di studio e di ricerca.

Altro emendamento che proponiamo è il 10.7 tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « a tal fine necessari » le altre: « compresa una quota adeguata dei contributi finanziari assegnati al dipartimento ». La precisione in questa materia non è mai troppa e ci sembra in questo caso più che opportuna e più che necessaria.

L'emendamento 10.8 da noi proposto intende aggiungere al secondo comma il seguente periodo: « Contro la decisione del dipartimento può essere proposto ricorso al rettore magnifico dell'università, il quale decide con proprio decreto, sentito il parere delle facoltà interessate ». Apportiamo una modifica a questo emendamento, ossia diciamo: « sentito il parere del consiglio di ateneo » anzichè « sentito il parere delle facoltà interessate », dato che è intervenuta l'approvazione, stamane, dei dipartimenti obbligatori. Una decisione del rettore sul ricorso amministrativo ci pare necessaria non solo come garanzia del docente, ma anche al fine di evitare che i dipartimenti divengano delle cittadelle chiuse e pongano il docente stesso nella condizione di non poter tutelare la propria posizione.

L'ultimo emendamento da noi presentato è il 10.9 tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, i seguenti commi: « Il dipar-

timento può articolarsi in sezioni o gruppi a seconda dei problemi e degli indirizzi di studi che vengono definiti di volta in volta dal consiglio di dipartimento.

Le sezioni o gruppi non hanno autonomia amministrativa ».

Insistiamo su questo emendamento anche dopo le precisazioni fornite dall'onorevole relatore ai colleghi di parte liberale che si sono resi promotori di analogo emendamento. Le ripartizioni interne e le articolazioni dei dipartimenti dovrebbero risultare informate a criteri di elasticità e di funzionalità che ci sembra manchino nella formulazione del testo in discussione. Grazie.

**P R E S I D E N T E .** Avverto che da parte del senatore Sotgiu e di altri senatori è stato testè presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

**A R N O N E ,** Segretario:

*All'emendamento 10.12, dopo le parole: « o con altre istituzioni scientifiche » inserire le seguenti: « di carattere pubblico ».*

10.12/1 SOTGIU, ROMANO ed altri

**R O M A N O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R O M A N O .** Molto brevemente, signor Presidente. Abbiamo presentato un emendamento all'emendamento 10.12 del senatore Codignola che dice che il dipartimento « può stabilire piani di ricerche o organizzare centri di studi o laboratori, in comune con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere, o con il CNR, o con altre istituzioni scientifiche ».

Proponiamo che a questo punto si aggiungano le parole: « di carattere pubblico ». È evidente il senso della nostra proposta e non ho bisogno di sprecare molte parole per illustrarla ai colleghi.

Cosa sono le istituzioni scientifiche? Per esempio, un'istituzione scientifica potrebbe essere un laboratorio di ricerca di una grande industria farmaceutica nel quale la ricer-

ca stessa è finalizzata agli interessi privati dell'industriale finanziatore e non agli interessi generali della collettività? Ora noi vorremmo dare una precisazione al termine « istituzioni scientifiche » per dire che le università possono operare queste convenzioni per la ricerca soltanto con istituzioni scientifiche di carattere pubblico. Questo anche per un altro motivo. Come gli onorevoli colleghi fanno, nella legge si prevede che i professori universitari destinino a tempo pieno la loro attività esclusivamente all'università. Se non precisassimo che questi rapporti possono aversi soltanto con istituzioni scientifiche di carattere pubblico, questo articolo potrebbe essere la scappatoia attraverso la quale si potrebbero realizzare le più varie convenzioni con istituzioni scientifiche di vario genere e, attraverso queste istituzioni, si potrebbe far rientrare dalla finestra quello che vogliamo espellere dalla porta.

Mi pare che il senso del nostro emendamento sia così logico che non abbia bisogno di ulteriori parole per essere illustrato e ritengo che la maggioranza non debba trovare difficoltà ad accoglierlo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B E R T O L A ,** relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 10.5, con il quale si propone di sopprimere le parole: « , anche se programmata nell'ambito del dipartimento, », debbo far notare al senatore Dinaro e a tutti i colleghi dell'Assemblea che l'articolo 8, nel primo comma, ha cercato di risolvere l'altro problema delicato al quale siamo di fronte. È indubbio che il dipartimento per sua natura richiede un lavoro di *équipe*: è il motivo della sua nascita, della sua origine. Abbiamo più volte ripetuto (ed io stesso l'ho scritto nella relazione) che dipartimenti di questo tipo sono facili a comprendersi per l'insegnamento e la ricerca di carattere scientifico, di una scienza applicata, mentre sono più difficili a comprendersi per le discipline a carattere letterario, umanistico e giuridico. Mi sembra

però che abbiamo trovato la soluzione: da una parte c'è una programmazione, dall'altra il rispetto della libertà del docente. Le parole pronunciate stamattina dal senatore Fortunati mi sembravano molto pertinenti in questo campo e abbiamo trovato questa soluzione equilibrata. Se togliessimo queste parole, svuoteremmo il dipartimento di una delle sue caratteristiche. Per questi motivi non mi sembra possibile accettare lo emendamento in esame.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.1 del senatore Trabucchi lo consideriamo decaduto in quanto il presentatore non è presente.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.6 del senatore Nencioni che propone di sostituire le parole: « la libertà di studio, di ricerca » con le altre: « la piena libertà di studio, di ricerca », mi sembra si tratti di una aggiunta inutile. È inutile infatti scrivere piena o non piena, in quanto il limite della libertà è stabilito nel testo stesso della legge. Pregherei quindi il senatore Dinaro di non insistere nel suo emendamento in quanto non ne vedo l'utilità.

Ugualmente per quanto riguarda l'emendamento 10.7. Quando infatti diciamo al primo comma che al di là della programmazione è assicurata al docente, nell'ambito della libertà di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica (abbiamo abbondato proprio per calcare la mano su questo concetto di libertà) la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari, credo che i mezzi non possono che essere considerati anche mezzi di carattere finanziario; i servizi sono la strumentazione; i mezzi sono i mezzi materiali, le attrezzature ma anche i mezzi finanziari. Io credo che sia difficile dire: tu hai i mezzi materiali non i mezzi finanziari; una tale interpretazione, a mio modesto parere, sarebbe una interpretazione cavillosa e non sostenibile. E qui nasce un altro problema sollevato dai colleghi liberali di cui dirò in appresso.

PRESIDENTE. Senatore Bertola, quindi lei è contrario a questo emendamento 10.7?

BERTOLA, *relatore*. Non è che sia contrario; vorrei pregare il senatore Dinaro di non insistere perchè è già implicito.

DINARO. D'accordo, con questi chiarimenti lo ritiro.

BERTOLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 10.11 proposto dai senatori Iannelli e Spigaroli, il senatore Codignola l'ha già illustrato. Debbo soltanto dire che sono d'accordo perchè è un problema di una particolare semplicità: si tratta di normalizzare la possibilità di passaggio di un docente da un dipartimento all'altro. La normativa è data da due elementi: dal decreto del rettore perchè è il rettore che sancisce questo e dalla chiamata; il concetto di chiamata viene applicato al dipartimento come è applicato all'università; l'università si esprime nei dipartimenti.

PRESIDENTE. Senatore Dinaro, è d'accordo che il 10.8 sarà precluso qualora il 10.11 sia approvato?

DINARO. Certo, ma l'emendamento 10.11 deve ancora essere approvato.

BERTOLA, *relatore*. Nell'illustrare l'emendamento 10.10 dei senatori Germanò, Premoli, Bergamasco, il senatore Germanò ha avuto presente una preoccupazione. Nel primo comma si danno delle garanzie ai docenti, ma poi in pratica queste garanzie non vengono riconosciute. Cioè non basta affermare l'esistenza di un diritto, bisogna che vi sia qualcuno che riconosca il diritto. E io dirò subito, a nome della maggioranza almeno della Commissione, che le sue preoccupazioni sono accolte. Pregherei soltanto il senatore Germanò di accogliere queste modifiche puramente di ordine formale che apporterei al suo emendamento, formulandolo in questo modo: « Qualora il singolo docente ritenga di non disporre delle garanzie di cui al primo comma può ricorrere al consiglio di ateneo ». Devo giustificare queste modifiche; la modifica prima, direi, è di carattere puramente formale. La seconda è esemplificativa. Questa seconda

istanza CNU appesantisce: diamo il potere al consiglio di ateneo e l'argomento si chiude.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Germanò, è d'accordo sulla modifica proposta dal relatore all'emendamento 10.10?

**G E R M A N O ' .** D'accordo, signor Presidente.

**B E R T O L A , relatore.** Sono d'accordo anche sull'emendamento 10.12 presentato dai senatori Codignola, Iannelli e Spigaroli e illustrato dal senatore Codignola. Dirò soltanto, per rispondere ad una osservazione che è stata fatta, ed in tal modo esprimo anche il parere sul sub-emendamento 10.12/1, che non mi sembra che con questo emendamento possano nascere degli abusi particolari. Sarò ingenuo, ma non vedo assolutamente questa possibilità. Non ritengo nemmeno opportuna la limitazione delle convenzioni agli enti a carattere pubblico. Se vi sono degli enti privati a carattere scientifico perchè dobbiamo impedire che una università faccia con loro delle convenzioni? Non dimentichiamo mai che, con tutta l'autonomia universitaria, al di là dell'università esiste un Ministero della pubblica istruzione con un ministro della pubblica istruzione che ha sempre diritto di intervenire se ci sono delle cose che non vanno. Se poi gli abusi fossero addirittura di carattere finanziario vi sono degli altri strumenti oltre al Ministero e al ministro della pubblica istruzione.

Per portare un esempio di ordine pratico, esemplificativo, vorrei citare il caso della mia provincia nella quale vi sono due centrali nucleari, delle quali una è pubblica, dell'Enel, e una è privata, della FIAT-Montecatini. Quest'ultima fa delle ricerche particolarmente interessanti, di carattere anche curativo, medico, occupandosi dell'applicazione delle alte tensioni nelle case di cura. Ora, credo che questo centro nucleare sia l'unico in Italia ad avere queste caratteristiche. Vogliamo forse impedire che un'università, ad esempio il Politecnico di Torino, possa fare una convenzione con un centro di questo tipo solo perchè è privato e non pubblico? Non

vedo proprio il motivo di eliminare delle possibilità di ricerca, di studio, di progresso scientifico. D'altra parte è fuori dubbio che vi è il Ministero che sorveglia queste convenzioni. Non dimentichiamo che gli abusi nascono da convenzioni con enti privati, ma possono nascere anche da convenzioni con enti pubblici.

Ecco le ragioni per le quali sono favorevole all'emendamento presentato dai senatori Codignola, Iannelli e Spigaroli, mentre non posso accettare il sub-emendamento presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.9 devo dire che la prima parte rientra in quanto ho detto stamattina a proposito dell'emendamento più ampio presentato dal Gruppo liberale. Non sono contrario all'emendamento, ma desidererei che quanto in esso è contenuto non fosse scritto nella legge. Che un dipartimento possa articolarsi in sezioni (si chiamino sezioni, gruppi, seminari o come si vuole) è pacifico senza doverlo scrivere nella legge. All'argomento portato questa mattina per giustificare il mio desiderio di non inserire una disposizione del genere nella legge ne vorrei ora aggiungere un altro. Questa mattina ho affermato che così facendo vi è il rischio che si dica che si vogliono far rinascere gli istituti all'interno dei dipartimenti. Ora vorrei dire che non è opportuno irrigidire troppo una legge con eccessivi particolari. Se la legge tace su questo punto è chiaro che non può essere impedito ad un dipartimento di dividersi in sezioni per distribuire i propri lavori e di fare una programmazione articolata. Chi impedisce questo? Questa legge no di certo. Vorrei pertanto pregare il senatore Dinaro di non insistere su questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Sarò molto telegrafico. Sono d'accordo col relatore e quindi sono favorevole all'emendamento 10.11 presentato dai senatori Codignola, Iannelli e Spigaroli, e all'emendamento 10.12. Sono inoltre favorevole all'emendamento 10.10 presentato dal



senatore Germanò e da altri senatori con le correzioni proposte dal relatore e che sono state accettate dal senatore Germanò.

Agli altri emendamenti sono contrario, pregando il senatore Dinaro, se è possibile, di ritirare l'emendamento 10.9 dal momento che abbiamo stabilito che lo statuto può consentire quella articolazione richiesta dall'emendamento stesso. Vorrei pertanto chiedere di non irrigidirsi su questo punto dal momento che una votazione contraria potrebbe assumere un valore diverso.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Dinaro, mantiene l'emendamento 10.5?

**D I N A R O .** Sì, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento 10.5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del senatore Trabucchi, l'emendamento 10.1 da lui presentato deve intendersi decaduto.

Senatore Dinaro, mantiene l'emendamento 10.6?

**D I N A R O .** Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Ricordo che lo emendamento 10.7 è stato ritirato dal senatore Dinaro.

Avverto che gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4 del senatore Trabucchi devono considerarsi decaduti stante l'assenza del proponente.

Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

L'emendamento 10.8, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 10.10 che con la modifica proposta dal relatore ed accettata dal senatore Germanò risulta così formulato: « Qualora il singolo docente ri-

tenga di non disporre delle garanzie di cui al primo comma, può ricorrere al consiglio di ateneo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il sub-emendamento 10.12/1, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Senatore Dinaro, insiste per la votazione dell'emendamento 10.9?

**D I N A R O .** Ritiriamo l'emendamento date le assicurazioni dell'onorevole relatore che la dizione del testo della Commissione non preclude nell'ambito del dipartimento la possibilità di articolazioni in sezioni o gruppi.

**R O M A N O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R O M A N O .** Signor Presidente, noi avevamo presentato un sub-emendamento all'emendamento Codignola in base al quale chiedevamo che i dipartimenti potessero stabilire delle convenzioni esclusivamente con enti scientifici a carattere pubblico. Purtroppo questo nostro emendamento è stato respinto e la motivazione che ha dato a questo voto il senatore Bertola appare a noi estremamente grave.

Per questo motivo il Gruppo comunista vota contro l'articolo 10 nel suo complesso.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

A R N O N E . Segretario:

**Art. 11.**

(Gestione e personale docente e non docente)

Il dipartimento determina autonomamente l'erogazione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'università. I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati, provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alle richieste per la copertura dei posti di docente di ruolo, alla chiamata dei docenti, all'associazione degli studiosi di cui all'articolo 30; formula le richieste per l'attribuzione degli assegni per ricercatori universitari e le designazioni per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi. Esso provvede altresì alle richieste di assegnazione del personale non docente.

La giunta di ateneo ripartisce, secondo le esigenze rispettive, i posti di personale amministrativo, tecnico, delle biblioteche e ausiliario, fra i servizi centrali dell'università e i singoli dipartimenti, ed assegna il relativo personale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Il consiglio del dipartimento determina l'erogazione dei fondi assegnatigli nel quadro del bilancio dell'università e cura l'impiego comune degli strumenti e degli apparecchi, nonchè la gestione della biblioteca e dei locali propri ».

11.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al primo comma, sostituire le parole: « sono comuni ai vari insegnamenti » con le altre: « devono intendersi a disposizione comune dei vari docenti secondo le norme organizzative stabilite dal consiglio di dipartimento ».*

11.1 TRABUCCHI

*Sopprimere il secondo comma.*

11.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « , sentiti i consigli di corso di laurea interessati, ».*

11.8 PELLICANÒ, CUCCU, NALDINI, ANTONICELLI

*Al secondo comma, sostituire le parole: « Il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati, provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alle richieste per la copertura dei posti di docenti di ruolo, alla » con le altre: « Il dipartimento provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alla determinazione del settore di ricerca ai fini dei concorsi per i posti di docente di ruolo, alla ».*

11.7 MORLINO, CODIGNOLA, CARRARO

*In via subordinata all'emendamento 11.3, al secondo comma, sostituire le parole: « sentiti i Consigli di corso di laurea interessati » con le altre: « sentiti i consigli di Facoltà interessati ».*

11.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*In via subordinata all'emendamento 11.3, al secondo comma, sostituire le parole: « provvede nell'ambito dei posti di cui dispone, alle richieste per la copertura dei posti di docente di ruolo, alla chiamata dei do-*

centi, all'associazione degli studiosi di cui all'articolo 30 », *con le altre*: « esprime il proprio parere per quanto riguarda la copertura dei posti dei professori di ruolo, la chiamata dei professori di ruolo, la designazione dei professori associati, la nomina di assistenti di ruolo ».

11.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:*

« Il consiglio di amministrazione, udito il parere del Senato accademico, ripartisce secondo le necessità i posti di personale amministrativo, tecnico, ausiliario, oltrechè del personale delle biblioteche, fra i servizi centrali dell'università e le singole facoltà.

Con delibera dei consigli di facoltà i posti di cui al comma precedente possono venire assegnati ai singoli dipartimenti ».

11.6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Signor Presidente, con il primo dei nostri emendamenti all'articolo 11, emendamento 11.2, chiediamo di sostituire il primo comma. Con la formulazione da noi proposta, ci sembra infatti meglio specificato il compito di gestione dei mezzi conferito al dipartimento.

Con l'emendamento 11.3, poi, chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo. Con tale richiesta intendiamo evitare la decisione dei dipartimenti nell'assegnazione dei posti di ruolo. Infatti la disposizione che si vuole sopprimere darebbe a pochi un potere grandissimo.

Ritiriamo l'emendamento 11.4, mentre manteniamo, per le stesse considerazioni svolte a proposito dell'emendamento 11.3,

l'emendamento 11.5 presentato in via subordinata all'emendamento 11.3. Ci sembra che la gestione dei servizi ausiliari non dovrebbe confondersi con il governo della scuola: diversità di organi e quindi diversità anche nella ripartizione degli organi stessi.

Faccio infine rilveare che, data la sopravvenuta approvazione dei dipartimenti obbligatori, là dove nei nostri emendamenti si trova la parola « facoltà » va sostituita con « dipartimento ».

R O M A N O . Signor Presidente, le faccio presente, a nome dei presentatori, che l'emendamento 11.8 è stato ritirato.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . L'emendamento 11.7 si illustra in poche parole. Si tratta semplicemente di una migliore dizione rispetto a quella proposta della Commissione. Mi pare che, anzichè dire che « Il dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati, provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alle richieste per la copertura dei posti di docenti di ruolo... », sia preferibile, per maggiore chiarezza, dire che il dipartimento provvede alla determinazione di quel settore di ricerca cui si riferisce il concorso che viene richiesto. Questo in conformità a quanto abbiamo concordato stamane circa i settori di ricerca, a ciascuno dei quali corrisponde un concorso. Si tratta dunque di una proposta di modifica formale, diretta a rendere più esplicito un concetto già esistente nell'articolo.

P R E S I D E N T E . Avverto che sono stati testè presentati altri tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

*All'emendamento 11.7, sostituire le parole: « docente di ruolo » con le altre: « docente universitario ».*

11.7/1 SOTGIU, ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, PAPA, PIOVANO

*Al secondo comma, sopprimere le parole:*  
« formula le richieste per l'attribuzione degli  
assegni per ricercatori universitari e le de-  
signazioni per l'assegnazione dei vincitori dei  
relativi concorsi ».

11. 9      BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMA-  
NO, SOTGIU, PIRASTU, PAPA, PIO-  
VANO

*All'ultimo comma, sostituire le parole:*  
« personale amministrativo, tecnico, delle bi-  
blioteche ed ausiliario » con le altre: « per-  
sonale non docente ».

11. 10     BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMA-  
NO, SOTGIU, PIRASTU, PAPA, PIO-  
VANO

## Presidenza del Vice Presidente GATTO

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Con l'emendamento, 11. 7/1, proponiamo che alla dizione: « docente di ruolo » si sostituisca l'altra: « docente universitario ». Ci sembra cioè che la dizione dell'articolo non sia precisa perchè dovrebbe essere la seguente: « alle richieste per la copertura dei posti di ruolo di docente universitario ». Bisogna cioè evitare una dizione che possa far nascere il sospetto che esistano posti in organico coperti da professori non di ruolo. Si tratta di un emendamento formale, che serve tuttavia a dare una dizione più precisa al testo dell'articolo.

Lascio alla fine l'illustrazione dell'emendamento 11. 9 e passo all'11.10. Anche in questo caso si tratta di una modifica di carattere formale, non sostanziale; proponiamo cioè che anzichè dire: « personale amministrativo, tecnico, delle biblioteche e ausiliario » si dica semplicemente: « personale non docente »; questo per la preoccupazione, forse anche infondata (nel qual caso il testo potrebbe restare anche così com'è) che l'elencazione possa escludere categorie che la legge definisce in altro modo. La dizione « personale non docente » non escluderebbe nessuno. Si tratta come ho detto di un emendamento tecnico, non sostanziale.

È una questione di sostanza invece quella affrontata con l'emendamento 11.9; e una questione che investe problemi di carattere

politico. Tra le varie forze politiche è ancora in corso un tentativo che tende a vedere se esista la possibilità di un confronto delle diverse posizioni, di diminuire le distanze tra le posizioni della maggioranza e della minoranza. Uno dei temi affrontati è stato quello del reclutamento dei nuovi docenti. A questo proposito sono sorte perplessità; ad esempio per quanto riguarda una delle forme di reclutamento, cioè il dottorato di ricerca, la nostra opinione è stata — l'abbiamo ripetuto anche in Aula — che con il dottorato di ricerca non si ha una forma di reclutamento valida. Abbiamo poi anche sostenuto che la figura del ricercatore universitario dovrebbe essere abbandonata, perchè per troppi versi ripete la figura dell'attuale assistente, con garanzie inferiori rispetto a quelle che oggi ha l'assistente: ci è sembrato che valesse la pena di individuare altre possibilità di reclutamento. La discussione si è fermata a questo punto e non si è ancora arrivati ad una conclusione perchè alcune delle perplessità da noi manifestate ci è sembrato sussistessero anche in altre parti politiche.

Poichè questa è la situazione, se in questo testo già dicessimo: « formula le richieste per l'attribuzione degli assegni per ricercatori universitari e le designazioni per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi » daremmo già per conclusa una discussione che ancora è aperta. Naturalmente il Senato può benissimo concludere a questo punto, ma mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi della maggioranza che, così facendo, senza alcun dubbio si arriverebbe ad un ul-

teriore irrigidimento di posizioni, e i margini non dico di una trattativa ma anche solo per un confronto di idee su alcune delle questioni più importanti della riforma universitaria verrebbero ancor più ristretti.

Ecco perchè mi permetto di suggerire ai colleghi della maggioranza di voler accettare che da questo articolo venga stralciata, così proponiamo nell'emendamento 11.9, quella parte che riguarda i ricercatori universitari. Queste sono le osservazioni che volevo fare, signor Presidente, a proposito degli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 11.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B E R T O L A , relatore.** Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori ed illustrato dal senatore Dinaro, sia inutile. La differenza tra questo emendamento ed il testo proposto dalla Commissione, se leggo bene, è in una più precisa elencazione, perchè mentre il testo della Commissione parla dei locali e delle attrezzature qui si precisa: « l'impiego comune degli strumenti e degli apparecchi, nonchè la gestione della biblioteca e dei locali propri ».

Io credo che la dizione usata dalla Commissione sia comprensiva di tutto questo. Noi dobbiamo fare attenzione — lo dico a me stesso per primo e mi permetto di suggerirlo ai colleghi della Commissione — ad essere cauti nell'elencazione, perchè l'elencazione è sempre una limitazione e perciò finisce per avere valore di esclusione.

Mi sembra che sia più efficace e dica bene il testo proposto dalla Commissione quando dice: « I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti ». Pregherei su questo punto il senatore Dinaro, se si convince, di non insistere.

**D I N A R O .** Infatti non insisterò. Mi sembrava solo che il nostro emendamento specificasse meglio.

**B E R T O L A , relatore.** L'emendamento 11.3 propone di sopprimere il secondo

comma. Tale comma è in parte sostituito dall'emendamento Morlino, Codignola e Carraro, pertanto non posso accettare che si sopprima, almeno nel testo perfezionato dall'emendamento che è segnato con il numero 11.7. Capisco che la proposta del senatore Nencioni possa avere una sua logica, perchè noi qui facciamo dei dipartimenti il punto centrale o fondamentale dell'università, mentre il senatore Nencioni vorrebbe che rimanesse la facoltà, ma, benchè la proposta di soppressione sia logica, è logico anche che il relatore non possa accettarla.

Dichiaro di accettare — questo è ovvio — le motivazioni date all'emendamento Morlino, Codignola e Carraro, che modifica parzialmente il secondo comma. A proposito di questo secondo comma, rileggendolo con più attenzione, sono stato indotto a pregare i colleghi della Commissione qui presenti di vedere che è forse necessario aggiungere un verbo prima delle parole: « le designazioni ». Infatti, così come è formulato il testo, il verbo « formula » va bene per l'attribuzione degli assegni ma non va bene per le designazioni: « formula le designazioni » non mi sembra che grammaticalmente regga. Forse si potrebbe meglio dire: « provvede alle designazioni ». Prego i colleghi di dare uno sguardo al testo e di suggerire un altro verbo.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.5, mentre il testo presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori recita: « Esprime il proprio parere per quanto riguarda la copertura dei posti dei professori di ruolo, la chiamata dei professori... », il testo della Commissione non solo dà il potere di esprimere il parere, ma dà poteri deliberanti. Avendo fatto del dipartimento il centro del sistema, se è logico che i senatori Nencioni e Dinaro abbiano presentato l'emendamento, è altrettanto logico che il relatore non possa accettarlo.

Lo stesso vale per l'emendamento 11.6 che dice: « Il consiglio di amministrazione, udito il parere del Senato accademico... » perchè il consiglio di ateneo assorbe tutti e due questi organismi universitari.

Per quanto riguarda il sub-emendamento 11.7/1 tendente a sostituire le parole: « docente di ruolo » con le parole: « docente

universitario » il relatore non può accettarlo perchè si tratta di docenti che hanno vinto un concorso e perciò si deve dire: « docente di ruolo ». In altre circostanze abbiamo scritto: « docente universitario » che comprende tutti coloro che insegnano, ma qui si tratta di docenti di ruolo.

**SOTGIU**. Modifichiamo allora il sub-emendamento 11.7/1 nel senso di sostituire, nel testo dell'emendamento 11.7, le parole: « posti di docente di ruolo » con le altre: « posti di ruolo di docente universitario ».

**BERTOLA**, *relatore*. Così va bene.

Non è possibile accettare l'emendamento 11.9 che chiede di sopprimere le parole: « formula le richieste per l'attribuzione degli assegni per ricercatori universitari e le designazioni per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi ». Posso anche capire la proposta del senatore Bonazzola ma, posto che i ricercatori universitari ci sono e che ormai il concetto è già stato affermato, non vedo perchè non dobbiamo permettere che il dipartimento formuli le « richieste per l'attribuzione degli assegni e le designazioni per l'assegnazione dei vincitori » dei concorsi per ricercatore universitario.

Per quanto concerne l'emendamento 11.10 il relatore, a nome della Commissione, lo accetta: per gli stessi motivi per i quali non mi è stato possibile accettare l'emendamento presentato dal senatore Dinaro, accetto l'emendamento 11.10 perchè siamo proprio nel caso in cui, invece di un'elencazione, abbiamo una terminologia più comprensiva. Però, proprio per avere una dizione corretta dobbiamo modificare anche l'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 del testo della Commissione nel senso di sostituire le parole: « ed assegna il relativo personale », con le altre: « e provvede alle relative assegnazioni ».

**PRESIDENTE**. Invito il Governo ad esprimere il parere.

**MISASI**, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento 11.7 e al sub-emendamento 11.7/1 nella espressione concordata, cioè « posti di ruolo di docente universitario ». Sono altresì favorevole all'emendamento 11.10, mentre sono contrario a tutti gli altri emendamenti ivi compreso l'11.9, per il quale però dovrei dire che il pregiudizio di cui si preoccupava il senatore Sotgiu, a mio avviso non può esistere per un nome, cioè « ricercatore ». Il vero problema infatti consisterà nel come si organizza sotto questo nome una certa struttura e sarà un problema collegato con il dottorato di ricerca.

**CODIGNOLA**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CODIGNOLA**. Riferendomi ad un rilievo formulato ora dall'onorevole relatore, propongo di sostituire, nel secondo comma dell'articolo 11, le parole da: « formula le richieste » sino a: « relativi concorsi » con le seguenti: « formula le richieste relative all'attribuzione degli assegni per ricercatori universitari e alle designazioni per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi ». (*Commenti del senatore Maria Lisa Cinciari Rodano*).

**PRESIDENTE**. Onorevoli colleghi, la formulazione di questa frase del secondo comma dell'articolo 11 in esame risulterebbe più chiara se si mantenesse il testo originario della Commissione inserendo prima della parola: « designazioni » le parole: « e provvede alle ».

**BERTOLA**, *relatore*. Signor Presidente, penso che la questione potrebbe essere risolta in sede di coordinamento. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

**CODIGNOLA**. Penso che possano essere soppresses le parole: « per l'assegnazione ».

**PERNA**. Ma i vincitori dei concorsi non si designano.

**PRESIDENTE**. Oltretutto occorre precisare dove vengono assegnati i vincitori dei concorsi.

**CODIGNOLA**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CODIGNOLA**. Vorrei che si rivedesse la procedura di assegnazione prevista all'articolo 31, altrimenti non riusciremo a uscirne. L'articolo 31, che riguarda i ricercatori universitari, dice al sesto comma: « la assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento è disposta con decreto del Ministro stesso previa designazione del dipartimento con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non siano state formulate le sopradette designazioni sono assegnati dal Ministro ai dipartimenti presso i quali restino disponibili i relativi assegni ». Quindi ci sono due momenti diversi: c'è la designazione da parte del dipartimento e c'è l'assegnazione da parte del ministro.

**PERNA**. Senatore Codignola, io designo una cosa mia, non una cosa esterna.

**CODIGNOLA**. La stessa persona può essere designata da diversi dipartimenti. (*Interruzione del senatore Perna*). Altrimenti, bisogna cambiare il testo successivo. Qui si dice che la designazione viene fatta dal dipartimento, e l'assegnazione viene fatta dal ministro. Questa è la situazione attuale.

**PERNA**. Ma si designa una cosa propria.

**MISASI**, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MISASI**, *Ministro della pubblica istruzione*. Propongo la seguente formulazione della frase del secondo comma in discussione: « formula le richieste per l'attribuzione degli assegni per ricercatori universitari e per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi al dipartimento ».

**PRESIDENTE**. Ricordo che l'emendamento 11.2 è stato ritirato.

L'emendamento 11.1, del senatore Trabucchi, deve considerarsi decaduto, stante l'assenza del presentatore.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il sub-emendamento 11.7/1, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, nel nuovo testo, tendente a sostituire le parole: « posti di docente di ruolo », con le altre: « posti di ruolo di docente universitario », accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Morlino e da altri senatori, nel testo emendato, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 11.4 è stato ritirato dal senatore Dinaro, al quale chiedo se insiste sulla votazione degli emendamenti 11.5 e 11.6.

**DINARO**. Dichiaro di ritirare questi due emendamenti.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti lo emendamento 11.9, presentato dal senatore Bonazzola Ruhl Valeria e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.11 proposto dal Governo tendente a sostituire al secondo comma le parole: « e le designazioni per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi » con le altre: « e per l'assegnazione dei vincitori dei relativi concorsi al dipartimento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore Bonazzola Ruhl Valeria e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo, con la modifica proposta dall'onorevole relatore, tendente a sostituire in fine le parole: « ed assegna il relativo personale » con le altre: « e provvede alle relative assegnazioni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**P I O V A N O .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P I O V A N O .** L'articolo 11, così come viene proposto dalla maggioranza scartando l'emendamento 11.9 che noi avevamo presentato, costituisce di fatto una decisione sulla figura del ricercatore universitario nei cui confronti noi, col nostro emendamento, avevamo inteso chiedere un rinvio perchè fosse approfondita a suo tempo discutendo l'articolo che più esplicitamente ne tratta.

È chiaro che noi non siamo contro la figura del ricercatore universitario in sè, anche se abbiamo preferito chiamarlo contrattista e profilare questa figura in termini molto diversi. Credo che nulla avrebbe perso la legge se la normativa che si è voluta fissare a questo punto fosse invece stata definita allorchè sulla figura del ricercatore universitario si fosse avuto un confronto più esplicito ed approfondito, in quanto questa figura involge un istituto, come il dottorato di ricerca, che fino a questo momento si era convenuto di lasciare in sospeso. Infatti si era accettato in via di principio, ma si era detto: potremo discuterne a fondo in sede di articolo 19.

Debbo dire che l'insistenza nel rifiutare questo emendamento 11.9 compromette ai nostri occhi la possibilità di un più spregiudicato ed approfondito dibattito. Pertanto siamo costretti, con rincrescimento, a votare contro l'articolo nel suo complesso.

**M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Mi scusi senatore Piovano, o la parola « ricercatore » pregiudica, come lei dice, ed

allora questo era già avvenuto all'articolo 1 perchè c'è già la parola « ricercatore »; o non pregiudica, come io ritengo, perchè il discorso è di come si struttura questa carriera del ricercatore e quale rapporto ha eventualmente con il dottorato di ricerca, ed allora non è quello che facciamo qui che pregiudica questo. Se mi consente, il suo è un discorso pretestuoso.

**P I O V A N O .** Se mi consente, signor Ministro, potrei risponderle con i suoi stessi argomenti: perchè, se in effetti la cosa resta sospesa come lei dice, che cosa impedisce che se ne discuta quando si tratterà, all'articolo 19, del dottorato di ricerca? Tenga conto inoltre che qui si parla di assegni e facendo ciò già viene configurata la figura del ricercatore in un certo modo. Quando noi comunisti parliamo di contrattisti, evidentemente non intendiamo assegni, ma qualche cosa di diverso, perchè un contratto si fa non per degli assegni, ma per un tipo particolare di stipendio. Ecco perchè, non volendo anticipare qui una discussione che ci impegnerebbe abbastanza a fondo, pensavo che nessuno rinunciassero ad alcunchè delle sue posizioni se si accettava questo nostro emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

**L I M O N I ,** *Segretario:*

**Art. 12.**

*(Regolamento interno del dipartimento)*

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal Rettore, su conforme parere della giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.



P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

*Sopprimere l'articolo.*

12.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*In via subordinata all'emendamento 12.2, sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'esercizio delle funzioni conferite ai dipartimenti è disciplinato da un apposito regolamento, deliberato dal Senato accademico, udito il parere dei consigli di facoltà, ed emanato dal Rettore.

Il regolamento per la disciplina delle funzioni conferite ai dipartimenti non può contenere norme in contrasto con lo statuto di ateneo ».

12.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*In via subordinata all'emendamento 12.3, sostituire il primo comma con il seguente:*

« L'esercizio delle funzioni conferite ai singoli dipartimenti è disciplinato in norme contenute nello statuto dell'università ».

12.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al primo comma, sostituire le parole: « su conforme parere, » con le altre: « sentito il parere ».*

12.1

TRABUCCHI

*In via subordinata all'emendamento 12.3, sopprimere il secondo comma.*

12.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.2, col quale proponevamo la soppressione dell'articolo. Insistiamo sull'emendamento 12.3 secondo il quale proponiamo la sostituzione dell'articolo con il seguente: « L'esercizio delle funzioni conferite ai dipartimenti è disciplinato da un apposito regolamento, deliberato dal consiglio di ateneo (va così rettificata l'espressione "senato accademico"), udito il parere dei consigli di dipartimento (anzichè dei consigli di facoltà come è detto nell'emendamento) ed emanato dal rettore. Il Regolamento per la disciplina delle funzioni conferite ai dipartimenti non può contenere norme in contrasto con lo statuto di ateneo ».

I regolamenti devono infatti, a nostro avviso, essere adeguati alle esigenze unitarie dell'ateneo; diversamente finiremmo col fare, dei singoli dipartimenti, dei castelletti o delle cittadelle chiuse.

In via subordinata all'emendamento 12.3 proponiamo di sostituire il primo comma del testo della Commissione con il seguente: « L'esercizio delle funzioni conferite ai singoli dipartimenti è disciplinato in norme contenute nello statuto dell'università ». Questo, per le stesse esigenze di un ateneo unitario già sottolineate a proposito dell'emendamento 12.3 e che non sto qui a ripetere.

Ultimo emendamento che noi proponiamo è il 12.5 secondo il quale, in via subordinata all'emendamento 12.3, intendiamo sopprimere il secondo comma del testo della Commissione il quale recita: « Il regolamento interno del dipartimento non può contenere

disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo ». Proponiamo in via subordinata la soppressione di questo secondo comma in quanto, a nostro avviso, non si tratta di evitare « norme in contrasto », ma di assicurare l'autonomia dei dipartimenti.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B E R T O L A , relatore.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a proposito dell'emendamento 12.3 debbo dire che a mio avviso il testo proposto dalla Commissione è più chiaro. Nel testo della Commissione si dice che esiste uno statuto universitario che regola il funzionamento dell'università nell'ambito delle disposizioni e delle autonomie previste dalla legge e che ogni dipartimento deve avere un suo regolamento. Se ogni dipartimento ha un suo regolamento, ciò significa che ogni dipartimento gode di una certa autonomia all'interno; e i regolamenti possono essere diversi. Quindi ci siamo cautelati affinché un dipartimento non emani un regolamento, diciamo così, stravagante; e lo abbiamo fatto stabilendo che il regolamento che il dipartimento stesso si dà deve essere emanato dal rettore (perchè il rettore è sempre l'autorità che rappresenta l'università) su parere conforme della giunta di ateneo la quale entra nel merito dei regolamenti dei singoli dipartimenti. Poi, per dar forza all'intervento della giunta di ateneo e per dare una giustificazione giuridica del suo intervento, abbiamo aggiunto che i regolamenti non possono essere in contrasto con lo statuto dell'ateneo. Direi, per portare un esempio, che il regolamento sta allo statuto dell'università come le leggi stanno allo statuto della nostra Repubblica.

Ora, mi sembra che la formulazione proposta dai senatori Nencioni, Dinaro ed altri sia piuttosto macchinosa: si dovrebbero sentire i consigli di dipartimento per i singoli regolamenti, quando ogni regolamento deve portare l'impronta della caratteristica di quel dipartimento. Mi pare, ripeto, che il sistema sia troppo macchinoso e che quin-

di sia da preferire il testo della Commissione. Vorrei pertanto pregare il senatore Dinaro di non insistere.

Così per quanto riguarda il 12.4, se si accettasse questa proposta saremmo costretti a vedere statuti dell'università, che sono anche dei regolamenti, molto lunghi e articolati, perchè dovrebbero contenere anche tutta la normativa riguardante i singoli dipartimenti, mentre i regolamenti sono delle leggi minori. Pregherei perciò il senatore Dinaro di non insistere nè sul 12.5, nè sul 12.4 in quanto il primo appare troppo macchinoso e per il secondo il relatore rimane fermo sul testo della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Dinaro, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore insiste per la votazione degli emendamenti 12.4 e 12.5?

**D I N A R O .** Li ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Poichè l'emendamento 12.2 è già stato ritirato dal senatore Dinaro e l'emendamento 12.1 del senatore Trabucchi è da considerarsi decaduto per l'assenza del proponente, invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 12.3.

**M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, con l'avvertenza che, su richiesta degli stessi presentatori, le espressioni « senato accademico » e « consigli di facoltà » vanno rispettivamente sostituite dalle altre « consiglio di ateneo » e « consigli di dipartimento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte del senatore Germanò e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art. ...

*(Dipartimenti interuniversitari)*

« Con deliberazione congiunta dei rettori delle università interessate, previa proposta dei rispettivi consigli di dipartimento, possono essere istituiti dipartimenti interuniversitari come grandi centri nazionali di ricerca operanti nei diversi rami della scienza per i quali sono istituiti. La relativa deliberazione è approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere del Consiglio nazionale universitario. Tale decreto determina la sede del dipartimento, la misura dei contributi per il suo funzionamento e le norme per lo svolgimento dell'attività degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dello stesso dipartimento.

Nel caso in cui per lo stesso ramo sia proposta l'istituzione di più dipartimenti interuniversitari, spetta al Ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario, valutare l'opportunità di decidere l'istituzione di uno o più dipartimenti.

La costituzione degli organi dirigenti del dipartimento interuniversitario, il suo ordinamento, il suo funzionamento ed i suoi rapporti con gli altri dipartimenti sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari che annualmente possono essere distaccati presso i dipartimenti interuniversitari per esclusive attività di ricerca e sono fissati i criteri per la loro scelta e la durata del loro distacco.

Se entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge nessuna università prenderà l'iniziativa per la costitu-

zione di dipartimenti interuniversitari, il Ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del CNU e, in base ai criteri da esso fissati, ne promuove l'istituzione ».

12. 0. 1 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

G E R M A N O ' . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N O ' . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con la proposta di un articolo aggiuntivo all'articolo 12, dal titolo: dipartimenti interuniversitari, la parte liberale si preoccupa di una questione fondamentale nel campo della ricerca e dell'insegnamento universitario. Noi infatti col testo proposto prevediamo l'istituzione di dipartimenti interuniversitari come grandi centri nazionali di ricerca operanti nei diversi rami della scienza per i quali sono istituiti. Questo nostra proposta ci sembra logica in una società che va avanti molto velocemente, specie nella ricerca che va avanti assai più celermente del progresso sociale. Perciò abbiamo previsto nell'articolo l'intervento del Ministro, sentito il parere del consiglio universitario, per l'istituzione di questi dipartimenti interuniversitari. Con questo decreto il Ministro deve determinare la sede del dipartimento, la misura dei contributi per il suo funzionamento e anche le norme per lo svolgimento dell'attività degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nell'ambito dello stesso dipartimento interuniversitario.

Inoltre al comma tre prevediamo la costituzione degli organi dirigenti del dipartimento interuniversitario, il suo ordinamento, il suo funzionamento ed i suoi rapporti, e tale costituzione dovrà avvenire a mezzo di decreto del presidente della Repubblica. Speriamo che i colleghi si vogliano rendere conto dell'importanza del problema per il progresso della scienza e della ricerca scientifica nell'ambito universitario e confidiamo nell'approvazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta del collega Germanò a nome degli altri colleghi della sua parte manifesta una giusta preoccupazione, cerca di andare incontro ad una esigenza di cui abbiamo già parlato qui più di una volta: le ricerche interdipartimentali.

Però la proposta così come è formulata è estremamente difficile da accettare perchè incontra particolari difficoltà. Debbo far notare al senatore Germanò, glielo avevo già detto in via più confidenziale, che nella nuova formulazione dell'articolo noi abbiamo già previsto non soltanto la possibilità di rapporti tra dipartimenti di università diverse e anche di università di nazionalità diversa, ma anche la possibilità che si creino degli organismi adeguati ed addirittura delle convenzioni.

Qui si chiede qualche cosa che va al di là perchè, a parte il fatto che l'emendamento è assorbito da quanto abbiamo scritto, si chiede che nascano dei grossi dipartimenti interuniversitari per le grandi ricerche di carattere nazionale. Ora, di fronte a questa richiesta, che io capisco e di cui mi rendo conto, almeno per quanto riguarda le intenzioni, vi sono due difficoltà. La prima è questa: quest'organismo che nasce, questo dipartimento che assorbe od unifica dipartimenti di varie università da chi dipende? Qual è l'autorità di controllo? È una superuniversità — come dire? — per settori? Non credo che noi possiamo accettare questo concetto.

Seconda difficoltà: non dimentichiamo che per la ricerca pura, come si usa dire (cioè si dice la ricerca pura per indicare la ricerca senza insegnamento; i termini vanno usati con molta cautela), noi abbiamo già uno strumento ed è il Consiglio nazionale delle ricerche. È quello l'organismo di coordinamento e di iniziativa per le grosse ricerche nazionali che coinvolgono diversi settori. Noi dobbiamo preoccuparci qui di non sconvolgere un ordinamento già esistente; se vi sono delle parti mancanti, siano modificate, ma non con questa legge.

Non dico nulla poi per quanto riguarda l'ultima parte di quest'emendamento, di cui il senatore Germanò si era già reso conto. Io vorrei pregare il senatore Germanò di ritirarlo, riservandoci di studiare una formulazione che a suo tempo potremmo anche studiare, perchè io non dirò mai abbastanza che sono rimasti degli scrupoli in ordine alle ultime normative o modifiche apportate, ma il problema dei rapporti tra università e ricerche universitarie, il problema di spingere l'università a ricerche interdisciplinari e per conseguenza anche interdipartimentali sussiste e su ogni proposta migliorativa il relatore per primo (ma anche i suoi colleghi della Commissione o meglio della maggioranza) è d'accordo. Il senatore Germanò si renda conto che l'emendamento, così com'è, in questo momento non è accettabile.

G E R M A N O ' . Signor Presidente, nel senso delle dichiarazioni ora fatte dal relatore, ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

### Art. 13.

#### *(Insegnamenti e piani di studio)*

Gli studi necessari per il conseguimento della laurea e del diploma formano oggetto di piani alternativi, indicati dal rispettivo consiglio di corso di laurea. È facoltà dello studente proporre all'approvazione del consiglio stesso modifiche al piano prescelto, semprechè idonee alla formazione culturale e professionale attinente alla laurea corrispondente e relative ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di iscrizione.

La durata dei corsi, per gli insegnamenti di cui al precedente comma può essere semestrale, annuale o pluriennale.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati all'articolo 13.

L I M O N I , *Segretario:*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Il dipartimento elabora i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica e di insegnamento da svolgersi nel suo ambito e ne assicura lo svolgimento; elabora, anche in collegamento con altri dipartimenti, i piani di studio atti a fornire la preparazione critica per l'esercizio delle professioni e la metodologia per arricchirle e rinnovarle.

Per quanto attiene ai piani di studio gli studenti hanno il diritto di proporre singolarmente o per gruppi piani di studio diversi da quelli proposti dal dipartimento: nell'ipotesi che tali piani di studio non siano accolti il dipartimento è tenuto a motivarne il rifiuto.

I dipartimenti organizzano anche cicli di attività didattica e di ricerca volti all'aggiornamento ed elevamento culturale e professionale dei lavoratori in rapporto alle richieste che ne facciano gli enti locali, le regioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

13.5 ROMANO, SOTGIU, PAPA, CINCIARI  
RODANO Maria Lisa, SOLIANO,  
PIRASTU, GIANQUINTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma di laurea si distinguono in:

a) insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame nei singoli corsi e nei singoli indirizzi di diploma e di laurea;

b) insegnamenti propri del corso di laurea o del diploma di Università, presso la quale viene svolto il corso e l'indirizzo, e debbono comunque costituire materia di esame;

c) insegnamenti a scelta dello studente:

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono determinati con legge.

Gli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) sono stabiliti negli Statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il numero degli insegnamenti di cui alle lettere a) e b) non potrà rispettivamente superare il 30 per cento del numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire superandone gli esami.

Le modalità degli esami sono stabilite con decreto del Rettore, su proposta della competente facoltà approvata dal Senato accademico.

Lo studente può seguire uno dei piani di studi, suggeriti dalla facoltà, oppure presentare un suo proprio piano di studi, che dovrà comunque rientrare in uno degli indirizzi costitutivi del corso di laurea ed essere sottoposto, per la sua validità, alla approvazione della facoltà. Lo studente può proporre che nel suo piano di studi siano anche incluse materie insegnate in altre facoltà.

Non sono consentite variazioni del piano di studio per gli studenti fuori corso.

13.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-  
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-  
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-  
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI  
NANNINI, TURCHI

*In via subordinata all'emendamento 13.1, sostituire l'articolo con il seguente:*

« I corsi e le materie per il conseguimento dei titoli di laurea e di diploma sono determinati mediante programmi fissati per legge, assieme con le norme riguardanti l'ordinamento delle singole facoltà. Ogni studente può proporre all'approvazione del consiglio di facoltà modificazioni ai programmi ufficiali mediante la sostituzione di taluni insegnamenti con altri impartiti presso l'ateneo.

Il consiglio di facoltà approva le modificazioni proposte dagli studenti sempre che risultino idonee alla formazione culturale e professionale propria del corso di laurea prescelto dallo studente.

In ogni caso gli insegnamenti fondamentali non potranno essere sostituiti con altri per una misura superiore ad un quarto ».

13.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-  
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-  
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-  
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI  
NANNINI, TURCHI

*Al primo comma, sostituire le parole: « dal rispettivo consiglio di corso di laurea » con le altre: « dall'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 43 » e conseguentemente, sostituire le parole: « del consiglio stesso » con le altre: « dell'organismo stesso, entro il 31 ottobre di ogni anno ».*

13.3 CODIGNOLA, CIFARELLI, CARRARO

*Al primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Dai piani di studio non possono essere esclusi i settori di ricerca e di insegnamento previsti dalla legge di cui all'articolo 15. I piani alternativi indicano la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso ».*

13.4 CODIGNOLA, CIFARELLI, CARRARO

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

Art. ...

« Sulle richieste di copertura di posti ai quali è connesso un insegnamento propedeutico o fondamentale deve in ogni caso essere sentito il Consiglio di corso di laurea ».

13.0.1 TRABUCCHI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

Art. ...

« Per i corsi di laurea e di diploma esistenti restano in vigore le attuali norme relative ai piani di studio, fino alla determinazione dei settori di ricerca e di insegnamento che li caratterizzano ».

13.0.2 SPIGAROLI, CARRARO, DE ZAN

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, io parlerò sull'articolo 13, perchè l'emendamento 13.5 sarà successivamente illustrato dal senatore Sotgiu.

Noi riteniamo che il testo dell'articolo 13 proposto dalla maggioranza della Commissione, pur essendo nello spirito accettabile e molto vicino alle proposte che noi andiamo a fare, tuttavia debba essere riveduto per adeguarlo alla situazione nuova che si è creata a seguito dell'approvazione degli articoli precedenti e nella prospettiva di un maggiore spazio da riservare agli studenti nell'esercizio della loro attività di studio e di ricerca.

Infatti, il testo dell'articolo 13 proposto dalla Commissione parla di facoltà data al singolo studente di proporre piani alternativi a quelli proposti dal consiglio di facoltà, dizione che in ogni modo dovrebbe essere modificata perchè non è accettata dagli articoli precedenti l'esistenza dei consigli di facoltà.

Riteniamo che sia molto più utile che questa possibilità di scelta che è data al singolo studente sia garantita anche agli studenti riuniti in gruppo perchè, attraverso questo metodo collettivo, potrebbero essere sollecitate discussioni, impegni da parte degli studenti sull'attività di carattere culturale e scientifico che essi devono svolgere nell'università e tale attività potrebbe contribuire ad una migliore formazione dello studente universitario.

Pensiamo che i piani di studio alternativi che il testo della Commissione consente di proporre al singolo studente possano essere proposti anche dagli studenti riuniti in gruppo. Tra l'altro, ci pare che la dizione dall'articolo 13 nel testo della Commissione sia estremamente equivoca, soprattutto là dove viene a determinare i limiti entro i quali lo studente può scegliere il suo piano di studio. Il testo della Commissione infatti dice che le modifiche al piano prescelto devono essere idonee alla formazione culturale e professionale attinente alla laurea corrispondente e relative all'insegnamento effettivamente impartito nell'ateneo di iscrizione.

Indubbiamente è un concetto questo che deve essere accettato, però chi stabilisce l'idoneità del piano alternativo proposto dallo studente o dagli studenti al piano proposto dal dipartimento? Nell'articolo ciò non è detto per cui, se nell'applicazione della

legge dovessero sorgere delle contestazioni tra lo studente e i docenti non ci sarebbe nessuna possibilità, in base alla legge, di stabilire come viene determinata l'idoneità della scelta dello studente alla formazione culturale e professionale attinente alla laurea prescelta.

Tra l'altro, a noi pare che queste scelte degli studenti debbano essere collegate a scelte generali che il dipartimento, i dipartimenti e l'università fanno in relazione alla loro programmazione della ricerca, per cui pensiamo che si dovrebbe a quest'articolo permettere un comma in base al quale l'università, il dipartimento o i dipartimenti collegati tra loro facciano una scelta sui piani di studio e di ricerca che vogliono esercitare e, nell'ambito di questa scelta operata dal dipartimento, meglio si inquadrerebbe la scelta successiva che gli studenti potrebbero fare dei loro piani di studio alternativi.

Ritengo che il testo dovrebbe essere rivisto proprio in questo senso: si dovrebbe partire innanzitutto da una scelta dei programmi di studio e di ricerca da parte del dipartimento o dei gruppi di dipartimento. Nell'ambito di questa scelta i dipartimenti dovrebbero orientare gli studenti con delle proposte di piano e il singolo studente, o meglio ancora gli studenti riuniti tra di loro in assemblea, sempre nell'ambito di tale scelta, dovrebbero poter proporre dei piani alternativi.

Se questi piani alternativi non dovessero essere accettati dal dipartimento ci dovrebbe essere una qualche garanzia per lo studente che il rifiuto sia comunque motivato perchè non si dovrebbe consentire in nessun modo ad una eventuale azione di autoritarismo accademico nel respingere puramente e semplicemente i piani alternativi proposti dagli studenti. In sostanza pure essendo lo spirito di quest'articolo molto vicino alle proposte che noi avanziamo, riteniamo tuttavia che l'articolo debba essere riveduto nel senso di consentire una organizzazione degli studenti nella proposta di piani alternativi e di collegare meglio questi piani alternativi proposti dagli studenti ai piani elaborati precedentemente dal dipartimento o dai dipartimenti nella loro scelta del programma di studio e di ricerca.

**P R E S I D E N T E .** Avverto che da parte del senatore Romano e di altri senatori è stato testè presentato un sub-emendamento. Se ne dia lettura.

**L I M O N I , Segretario:**

*All'emendamento 13.3, sostituire le parole: « articolo 43 » con le altre: « articolo 4 ».*

13.3/1                      ROMANO, SOTGIU ed altri

**S O T G I U .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S O T G I U .** Desidero illustrare l'emendamento 13.5 e l'emendamento 13.3/1. Per quest'ultimo credo che si tratti di correggere un errore formale.

Abbiamo sempre ritenuto (lo abbiamo affermato ripetutamente in sede di discussione generale) che, perchè una riforma dell'università possa definirsi veramente tale, deve fondarsi soprattutto su due questioni, deve incentrarsi su due aspetti. Da un lato deve affrontare i problemi della democrazia all'interno dell'università e quando dico « problemi della democrazia » faccio soprattutto riferimento — come mi sembra evidente — ai problemi del diritto allo studio, della gestione dell'università, dello *status* dei docenti e a problemi analoghi.

Ma oltre a dover affrontare questa tematica e a risolverla in modo democratico, una riforma dell'università per poter essere veramente tale deve anche, e direi essenzialmente, riuscire a modificare sostanzialmente, in modo radicale, le strutture della vecchia università per costituirne altre nuove sia per la ricerca, sia per l'insegnamento, strutture che aprono la possibilità di affrontare una nuova didattica, così che si possa dare possibilità di introdurre nell'insegnamento e nella ricerca quei contenuti nuovi dai quali sino ad oggi l'università è stata lontana, contenuti nuovi di insegnamento e di ricerca che pure sono imposti dalla realtà attuale.

Senza questi contenuti nuovi di insegnamento e di ricerca, è difficile poter affermare che sia possibile realizzare quella riforma culturale, quella indicazione di nuovi ideali

educativi che una riforma dell'università non può non comportare.

Ora, i problemi della democrazia universitaria li affronteremo in seguito nei titoli successivi. In questo momento, nella discussione che siamo venuti facendo nel corso della giornata di oggi, abbiamo invece dibattuto i problemi della riforma delle strutture universitarie. Debbo dire con estrema franchezza che la modifica delle strutture dell'università, che per certi aspetti appare profonda e tale veramente da innovare l'università, per certi aspetti appare invece di un estremo squallore. Senza dubbio il disegno di legge introduce nelle strutture dell'università una modificazione radicale con l'abolizione delle facoltà, degli istituti, delle cattedre e l'introduzione del dipartimento. Però io vorrei anche che fosse ben chiaro che la creazione del dipartimento è accompagnata da notevoli equivoci. Io ho colto un invito del Presidente di questa Assemblea rivolto al senatore Bertola ad un'esemplificazione relativamente ai dipartimenti e mi è sembrato che su quell'invito — non vorrei interpretare male le parole del nostro Presidente — pesassero gli interrogativi che derivano dalla ambiguità della legge; come se dalla lettura del testo che abbiamo in discussione non apparissero chiare le linee, le forme, i modi attraverso i quali il dipartimento si organizza ed anche i contenuti culturali che del dipartimento debbono essere propri. Del resto mi sembra che questi elementi d'incertezza derivino dalle contraddizioni abbastanza profonde che hanno caratterizzato la gestazione di questa legge; questi elementi d'incertezza hanno accompagnato anche la discussione, tanto è vero che un articolo, mi sembra l'articolo 9, siamo stati costretti ad accantonarlo perchè non si è realizzato un accordo sulla possibilità o meno in casi determinati di arrivare ad uno sdoppiamento del dipartimento nell'ambito di una stessa università. A mio modo di vedere questo accordo non si è realizzato perchè non si è voluto comprendere che un dipartimento può assolvere a una sua funzione soltanto se è contenuto entro una certa dimensione. Ma a quale funzione deve assolvere? Alla funzione di consentire che una nuova didattica si realizzi perchè attraverso

la realizzazione di una nuova didattica è possibile introdurre contenuti nuovi all'interno dell'università; perchè fino a quando si rimane ancorati alla tradizionale didattica è inutile illudersi: l'insegnamento che l'università potrà impartire non potrà essere altro che l'insegnamento tradizionale. E questo insegnamento tradizionale è ormai un insegnamento che ha fatto il suo tempo, un insegnamento che in altri momenti rispondeva a esigenze valide, ma che non è più rispondente alle esigenze della cultura moderna.

Rifiutando la possibilità di sdoppiamento non si è compreso che se al dipartimento non si garantisce una dimensione idonea, la didattica nuova non può essere introdotta. In questo modo la riforma di struttura (il dipartimento) rimane nell'apparenza soltanto una forma, perchè nella realtà non riesce a far scaturire dalla nuova università quello che la vecchia università non riesce più a far riemergere: una vita culturale intensa ed innovatrice.

Se affrontiamo più a fondo l'esame complessivo degli articoli di questo titolo secondo del disegno di legge, vediamo che nulla si enuncia che possa indicare che attraverso l'introduzione dei dipartimenti — che, ripeto, può avere a mio modo di vedere un'estrema importanza — si voglia aprire la strada all'avvento di una nuova cultura che consenta un'ulteriore avanzata del sapere e della scienza. Infatti, se esaminiamo più da vicino come si configura la struttura dipartimentale, ci accorgiamo che si articola in una maniera così rigida che effettivamente poco consente di più di quello che la vecchia facoltà o il vecchio istituto potevano consentire. Tutto rimane cioè estremamente rigido, tanto che viene da chiedere per quale motivo si vuole cambiare tutto se poi tutto in realtà finisce col restare come prima, se non si creano le condizioni, cioè, per una nuova didattica, per un rinnovamento dei contenuti culturali, per un nuovo tipo di ricerca.

Sotto questo punto di vista mi sembra che l'articolo 13 sia veramente esemplare e indicativo. Che cosa, in sostanza, si dice che devono fare i dipartimenti? Il collega Romano lo ha ben precisato. I dipartimenti hanno il compito di proporre piani alternativi per



il conseguimento della laurea e del diploma. Ma è quello che in fondo oggi fanno le facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Quello che facevano ieri.

SOTGIU. Quello che facevano ieri le facoltà e che oggi fanno quelle facoltà che non hanno accettato la liberalizzazione dei piani di studio. L'articolo 13 dice poi che lo studente può all'interno di questi piani, apportare delle modificazioni purchè siano rispettate alcune condizioni, condizioni che sembrano adombrare la reintroduzione delle distinzioni tra insegnamenti fondamentali e complementari e infine afferma che la durata dei corsi può essere semestrale, annuale o pluriennale. Ecco, dunque, secondo l'articolo 13, a che cosa il dipartimento dovrebbe ridurre la sua attività innovatrice. Francamente, se il compito del dipartimento dovesse essere soltanto questo, se più in là di questa enunciazione non si dovesse andare, non si capirebbe nemmeno il perchè si deve introdurre questa nuova struttura di insegnamento e ricerca.

Ecco perchè noi proponiamo un emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo, emendamento che ci sembra corrisponda alla struttura che abbiamo creato, che dia corpo allo scheletro che è stato costruito. Questo corpo, questa sostanza che noi vogliamo dare si incentra sostanzialmente su tre elementi. Il primo elemento, che riteniamo fondamentale ai fini di creare un dipartimento diverso dalla facoltà o dall'istituto attuale, è che all'interno del dipartimento esista una vita collegiale, una vita democratica, poichè è da una vita collegiale, da un continuo scambio di opinioni e di idee, dalla comunità nello studio che può nascere una cultura diversa da quella tradizionale. Questo punto lo affermiamo nel momento in cui diciamo che è compito del dipartimento elaborare collegialmente i piani annuali di studio e i piani annuali e pluriennali di ricerca scientifica e di insegnamento che si svolgono nel suo ambito. Ecco la prima funzione: far sì che la nuova cultura scaturisca da questa vita collegiale. È il dipartimento nel suo in-

sieme che elabora i piani annuali e pluriennali per la ricerca e per l'insegnamento; è da questa elaborazione collegiale che si deve decidere all'interno del dipartimento su quali insegnamenti, anno per anno, far leva. Questo è un primo elemento che consentirebbe di far sì che questo scheletro, che è il dipartimento, prenda corpo, prenda sostanza e diventi una cosa viva, nuova, un qualcosa di ben diverso dalla facoltà di oggi o dall'istituto di oggi, facoltà ed istituto nei quali non si è mai svolta una vita collegiale e che appunto per questo sono diventati strumenti aridi dal punto di vista della elaborazione culturale.

Secondo elemento sul quale facciamo leva è la funzione nuova che secondo noi all'interno del dipartimento deve essere attribuita agli studenti. Pensiamo questo perchè riteniamo che solo attribuendo ai giovani, agli studenti una funzione diversa da quella che tradizionalmente è stata loro imposta è possibile dare un contributo al rinnovamento non solo democratico, ma anche culturale dell'università. Infatti le esigenze nuove, i problemi nuovi che insorgono nella vita della collettività, nelle coscienze degli uomini, sono soprattutto i giovani a porli. Attraverso i giovani, queste esigenze, queste istanze nuove possono entrare nelle università e possono consentire un rinnovamento reale della università italiana.

Pensiamo che tutto questo si possa realizzare allorchè diciamo che gli studenti hanno la facoltà, il diritto di proporre, sia singolarmente, sia per gruppi, piani di studio diversi da quelli proposti dal dipartimento; non delle varianti, ma, ripeto, diversi da quelli del dipartimento; e, nell'ipotesi che questi piani vengano respinti, gli studenti debbono avere il diritto di sapere in modo motivato il perchè una loro ipotesi culturale non viene accettata dal dipartimento nel suo complesso.

In terzo luogo, pensiamo che se si vuole dare piena sostanza a questa struttura dipartimentale, che per ora nel testo che abbiamo discusso fino ad oggi è del tutto vuota, dobbiamo fare in modo che sia collegata con la società nella quale tale struttura dipartimentale si sviluppa: ecco perchè diciamo che i dipartimenti organizzano anche cicli di

attività didattiche e di ricerca volte all'aggiornamento ed all'elevamento culturale e professionale dei lavoratori in rapporto alle richieste che ne facciano gli enti locali, le regioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

So che è stato approvato un articolo nel quale si parla di educazione permanente. Ma l'educazione permanente è un concetto, a mio modo di vedere, così nebuloso che non so proprio in quale modo possa collegarsi con il dipartimento. Nel nostro emendamento il rapporto tra università ed enti locali, regioni, organizzazioni sindacali dei lavoratori dà invece una significato ben preciso ai compiti di aggiornamento culturale ai quali l'università deve assolvere, e un altro valore alla funzione educatrice che le compete non soltanto nei confronti degli studenti, ma anche nei confronti delle masse lavoratrici. Ebbene, se al dipartimento cerchiamo di affidare queste funzioni e questi compiti, se gli diamo questa sostanza che ho cercato di illustrare e che il nostro emendamento esprime, allora senza alcun dubbio l'introduzione dei dipartimenti avrà una funzione estremamente positiva; ma se, come fa il testo proposto dalla Commissione, ci si limita a dire che il dipartimento elabora i piani alternativi, se introduce limitazioni all'iniziativa culturale degli studenti si corre il rischio, onorevoli colleghi, di fare del dipartimento una cosa morta prima ancora di nascere.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 13.3 mi pare che più di una parola sia un fuor d'opera. Si tratta di tener conto di quanto già abbiamo deliberato in relazione a precedenti articoli. Invece di fissare l'espressione precisa: « consiglio di corso di laurea », si propone — e il Senato è già stato d'accordo su questo punto — di riferirsi all'« organismo interdipartimentale di cui all'articolo 43 ». All'articolo 43 ci ricorderemo di questo rinvio e faremo tesoro di questa indicazione. Questo, s'intende, ha riferimento al primo comma e

quindi anche al resto dell'articolo, per quanto riguarda l'indicazione dell'organismo interdipartimentale.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Cifarelli, vorrei chiederle se giudica che la modifica proposta risponda ad una realtà che si è determinata con il voto sull'articolo 4.

C I F A R E L L I . Sì, signor Presidente, perchè abbiamo già preso posizione sull'articolo 4.

Vengo ora all'emendamento 13.4. Vorrei ricordare che l'articolo 13 nel suo complesso si riferisce agli insegnamenti e ai piani di studio e prevede che gli studi necessari per il conseguimento della laurea e del diploma formino oggetto di piani alternativi, indicati dall'organo di coordinamento interdipartimentale; e lo studente ha facoltà di proporre all'approvazione di questo organo modifiche al piano prescelto, sempre se idonee alla sua formazione culturale. Evidentemente l'articolo 13 si riferisce a tutta una esigenza di rinnovamento che è venuta avanti nella società italiana. Essa costituisce uno dei punti acquisiti dalla riforma universitaria, cioè la possibilità di andare oltre il sistema delle materie obbligatorie e delle materie facoltative e di consentire invece la scelta fra diversi piani di studio alternativi e la modifica di questi stessi piani alternativi, purchè si tratti di adeguarsi sia alla formazione culturale e professionale, sia ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di cui trattasi.

Questa è la parte dell'articolo 13 sulla quale non abbiamo osservazioni da fare. Ma ad essa intendiamo aggiungere, con l'emendamento al quale mi riferisco, un ulteriore comma, il quale stabilisce che da questi piani di studio « non possono essere esclusi i settori di ricerca e di insegnamento previsti dalla legge di cui all'articolo 15. I piani alternativi indicano la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso ». Il testo è chiaro e non ne farò lunga glossa, però vorrei precisare: la esigenza che sta alla base di questo emendamento è di serietà del singolo studente e di responsabilità di fronte alla società. Con questa legge di riforma dobbiamo favorire nello studente l'adeguamento

dell'insegnamento universitario e dell'apprendimento universitario alla personalità, alla ricerca della vocazione e all'espansione sempre migliore della personalità in funzione dello studioso, del ricercatore, del professionista di domani. Non dobbiamo invece in alcun modo favorire il pressapochismo, la ricerca della linea più facile, lo sfuggire alle responsabilità in relazione ai vari insegnamenti, alle varie ricerche, quali sono contemplate nei piani di studio. E quindi non possiamo assolutamente ammettere (credo che su questo punto debba essere unanime la volontà del Senato) che si esca dalle università e ci si presenti a tutte le utilizzazioni che nella vita si possano fare dei titoli di studio conferiti, senza avere acquisito nell'insegnamento universitario alcuni dati fondamentali, qualificanti e caratterizzanti. Ciò è di tutta evidenza: il medico deve almeno conoscere l'anatomia e la clinica medica e colui che dovrà fare l'avvocato o il magistrato deve almeno conoscere il diritto civile e penale, quali fondamenti strutturali di una preparazione a carattere giuridico.

Questo è il significato dell'emendamento in cui vi è il riferimento all'articolo 15. Tale articolo, nel testo proposto dalla Commissione, stabilisce appunto che, per i titoli di laurea e di diploma, i rispettivi settori di ricerca e di insegnamento, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari siano determinati per legge. È il riferimento a questa disciplina che, in questo modo e con questo emendamento, intendiamo rendere più chiaro e più organico. Si intende poi che i piani alternativi non devono limitarsi a indicare i settori di ricerca e di insegnamento, ma anche, in questi settori, la distribuzione di insegnamenti negli anni di corso. C'è evidentemente una logica dell'apprendere, come c'è una logica dell'insegnare. Tutto questo non preclude l'esercizio di quella libertà di articolazione nell'individuare le particolari tendenze e attitudini dello studente, e questo è chiaro nel complesso delle norme con le quali tale libertà si vuole riconoscere nella realtà della legge.

Per queste ragioni, raccomando al Senato l'accoglimento di questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B E R T O L A , relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento 13.5 proposto dai senatori Romano, Sotgiu ed altri, vorrei far loro notare che gran parte del contenuto di esso è già stato approvato in altri articoli. Quando si parla del dipartimento che elabora piani annuali o pluriennali, anche se non abbiamo scritto queste precise parole perchè sono sempre esemplificazioni, abbiamo già parlato di una programmazione che viene fatta nel dipartimento; abbiamo persino parlato di una possibilità di ricerca, che non può che essere programmata, tra dipartimenti diversi in università diverse. Abbiamo stabilito che possono nascere organismi, convenzioni, il che presuppone tutta una programmazione della ricerca. Un organismo non si crea certo dal nulla o senza nessuno scopo.

Circa i piani di studio che il dipartimento « elabora, anche in collegamento con altri dipartimenti », il relatore accetta gli emendamenti proposti dai senatori Codignola, Cifarelli e Carraro, 13.3 e 13.4. Quest'ultimo è stato illustrato assai chiaramente e pienamente dal senatore Cifarelli; a questo proposito la Commissione, la maggioranza, parla di organismo interdipartimentale perchè dire « elabora, anche in collegamento con altri dipartimenti » è assai vago. Ci deve essere uno strumento, un organismo che ha il mandato di offrire i piani di studio e di dare giudizi sui piani di studio proposti dagli studenti.

Per quanto riguarda i piani di studio proposti dagli studenti, mi pare ci sia qualche difficoltà ad inserire questa parte quando si dice che, laddove l'organismo interdipartimentale che la Commissione ha previsto nell'emendamento 13.3 non accetta un piano, deve motivare la non accettazione. Qui si dice « il rifiuto »; in pratica non c'è mai il rifiuto: c'è sempre il consiglio di modifica. Infatti, a meno di trovarsi di fronte a degli studenti molto strani che, ad esempio, iscritti alla facoltà di medicina, inseriscano nel piano di studio insegnamenti di legge, salvo queste stranezze, non c'è mai il rifiuto: ci

sono degli insegnamenti che non vengono accettati e si consiglia la modifica o almeno si chiede perchè sono stati proposti.

Riconosco che un rifiuto va motivato ed accetterei questa parte, ma debbo dire che in pratica questo già avviene; non mi risulta che vi siano dei rifiuti *sic et simpliciter*, specialmente nel momento nel quale viviamo. Riconosco però la giustezza sostanziale di questo punto.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, anche questo lo abbiamo già approvato. Per una parte rientra nei corsi, che abbiamo indicato, di aggiornamento, di perfezionamento di vario genere e per l'altra parte rientra in quella educazione permanente che abbiamo già scritto e che deve valere per tutti i cittadini, compresi i lavoratori. Quindi l'educazione permanente rivolta a tutta quanta la società esterna è una delle caratteristiche di questa nuova università che cerchiamo di creare, la quale — ho detto fin dalla replica alla discussione generale — deve rivolgersi all'esterno della società, e questa è una delle sue caratteristiche.

Vorrei perciò pregare i senatori Romano e Sotgiu di ritirare questo emendamento, perchè se dico di no non è perchè sia contrario nella sostanza: dico di no perchè per due terzi lo abbiamo già approvato e per l'altro terzo è meglio regolamentato negli emendamenti proposti dai colleghi senatori Codignola, Cifarelli e Carraro.

Non posso accettare l'emendamento 13.1 del senatore Nencioni perchè, così come è scritto, può essere molto facilmente interpretato come una distinzione oggettiva di importanza degli insegnamenti, cioè una distinzione che sussiste tutt'oggi e che secondo la nuova disposizione dovrebbe cadere. Se così non è, allora dico che è assorbito.

È vero che ci è stato detto che là dove si parla di facoltà e di senato accademico si deve intendere consiglio di ateneo, ma così come è formulato l'emendamento in parte non è accettabile ed in parte è assorbito. Lo stesso si dica per quanto riguarda il 13.2, dove si continua a parlare di consigli di facoltà e di materie. Abbiamo preferito una dizione diversa.

Sugli emendamenti 13.3 e 13.4 ho già detto che come relatore li accetto. Dirò subito

a questo proposito (ma è già stato chiarito) che accetto il sub-emendamento dei senatori Romano e Sotgiu là dove ci consiglia di scrivere articolo 4 invece di articolo 43, perchè vi è stata una svista.

Non mi sembra di dover dire altro, riservandomi di esprimere successivamente il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi proposti.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, sono sostanzialmente d'accordo con il relatore. Sono favorevole quindi agli emendamenti 13.3 e 13.4, anche con l'accettazione del sub-emendamento Sotgiu, che richiama l'articolo 4 invece dell'articolo 43. Sono contrario agli emendamenti 13.1 e 13.2.

Sull'emendamento 13.5 faccio mie le osservazioni espresse dal relatore perchè credo che la sostanza di questo emendamento sia già stata prevista in articoli che abbiamo votato, mentre la parte che non è stata attuata, è compresa negli emendamenti 13.3 e 13.4.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Romano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il sub-emendamento 13.3/1 presentato dal senatore Romano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.3 presentato dal senatore Codignola e da altri sena-

tori nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.4, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Onorevole Presidente, vorremmo capire bene il senso di questo emendamento prima di votare. In esso si fa riferimento all'articolo 15 ma dobbiamo ritenere che si faccia riferimento, in realtà, all'emendamento presentato dalla maggioranza all'articolo 15.

Ora, ci chiediamo se sia possibile, da un punto di vista formale, preconstituire, votando l'articolo 13, il contenuto dell'articolo 15, pur precisando subito che la dizione « i settori di ricerca e di insegnamento » è, a nostro avviso, migliore della dizione attuale dell'articolo 15 nel testo proposto dalla Commissione, nel quale si legge « settori di studio e di insegnamento ».

Ci chiediamo però quali sarebbero le conseguenze del voto: se, per ipotesi, il testo dell'articolo 15 rimanesse come è, il riferimento che ad esso verrebbe inserito nell'articolo 13 non troverebbe riscontro nell'articolo 15; oppure votando l'articolo 13 preconstituiremmo il contenuto dell'articolo 15?

Ma venendo alla sostanza, ci chiediamo se scopo dell'emendamento sia soltanto di precisare che i dipartimenti, nel preparare i piani di studio, debbano muoversi nell'ambito delle leggi. La cosa potrebbe apparire pleonastica perchè non vediamo come i dipartimenti potrebbero elaborare i piani di studio, fuori delle indicazioni dei contenuti per ogni tipo di laurea, date dalla legge.

Se invece si vuole reintrodurre, sia pur forse involontariamente, una distinzione tra materie fondamentali e complementari o una limitazione nella liberalizzazione dei piani

di studio, allora l'accoglimento dell'emendamento sarebbe molto negativo. Vorremmo pertanto un chiarimento, se il Presidente consente, prima di votare.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Le osservazioni del senatore Cinciari Rodano ritengo abbiano un qualche fondamento e ci consiglino di riflettere. Certamente nessuno di noi voleva, con questo emendamento, ricreare una condizione precedente a quella che ha liberalizzato i piani di studio. Il senatore Cinciari Rodano ha giustamente osservato che il significato di questo emendamento è collegato all'ipotesi che passi l'emendamento a firma Bertola, 15.8. È collegato inoltre ad una seconda ipotesi, cioè a quella che passi anche l'emendamento Spigaroli, Carraro, dopo l'articolo 13, laddove si dice che per « i corsi di laurea e di diploma esistenti restano in vigore le attuali norme relative ai piani di studio, fino alla determinazione dei settori di ricerca e di insegnamento che li caratterizzano ».

In altre parole, con l'emendamento Bertola 15.8, che non è qui il caso di illustrare perchè siamo in altra sede, si fissa un criterio che credo valido per quanto riguarda i nuovi titoli di laurea e di diploma, cioè per quelli che saranno istituiti per legge. Resta aperta la questione degli attuali tipi di laurea e di diploma. Anche per essi si pone la stessa esigenza che, pure essendovi la liberalizzazione dei piani di studio, sia garantito che questi piani di studio tengano conto dei settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione. Su questo non mi pare che vi sia alcun dubbio.

Mi permetto di suggerire all'onorevole Presidente se sia possibile rinviare per il momento la votazione dell'emendamento 13.4 per discuterlo insieme all'emendamento 15.8 e all'emendamento 13.02 che riguardano tutti la stessa materia.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Le osservazioni del senatore Cinciari Rodano hanno una ragion d'essere dal punto di vista puramente formale e non sostanziale. Spero di fugare le sue preoccupazioni.

Nell'emendamento a firma Codignola e Cifarelli si fa riferimento all'articolo 15 della legge e non potevamo che riferirci all'articolo 15 che è quello della Commissione. Giustamente il senatore Cinciari Rodano ha visto che questo articolo 15 sarà modificato — almeno lo speriamo — e perciò nel riferimento attuale ci riferiamo all'emendamento dell'articolo 15 anche se per forza dovevamo scrivere « articolo 15 ». Questa è tutta la difficoltà.

Vorrei sgombrare il campo da queste preoccupazioni perchè oltre ad un problema di forma c'è un problema di sostanza. Cosa dice l'articolo 15 nel testo che modifica quello proposto dalla Commissione?

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Ma il Senato non lo ha votato l'articolo 15, questa è la questione!

P R E S I D E N T E . In ogni caso, al momento del voto dell'articolo 15, non si potrà votare una norma che è in contrasto con quella che risulterà dal voto sull'emendamento 13.4. In sede di coordinamento si provvede anche ad eliminare le norme che siano tra di loro contrastanti. Ma in realtà ritengo che il giudizio definitivo sul mantenimento in questa sede dell'emendamento Codignola, Cifarelli e Carraro spetti innanzitutto ai presentatori.

C I F A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, vorrei dire circa l'obiezione che nell'articolo 15 si parla di settori di studio e qui si parla di settori di ricerca (anticipando l'emendamento cui ha fatto cenno il relatore), che questo è, diciamo così, un semplice problema di scelta del momento nel quale si pren-

de posizione. Se in questo momento parliamo di settore di ricerca, evidentemente nell'articolo 15 ci dovremo adeguare a tale locuzione. Come si fa a legiferare se tutto deve essere rinviato? Ad un certo momento, bisogna pur prendere posizione e risolvere un problema. Quindi a me pare che non sia il caso di accantonare questo problema ma di risolverlo.

P R E S I D E N T E . Senatore Codignola, lei concorda con le osservazioni del senatore Cifarelli?

C O D I G N O L A . Signor Presidente, in altre parole, ora noi votando sull'articolo 13 intendiamo esprimere una volontà legislativa che sarà riflessa nell'articolo 15. Questo quindi dovrebbe tranquillizzare il Gruppo comunista perchè è inevitabile che questo accada.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Senatore Codignola, se la questione è meramente formale, se si vuole soltanto affermare che i dipartimenti non possono formulare piani di studio che non tengano conto della legge, forse si potrebbe anche fare a meno di collocare tale norma, che sarebbe pleonastica nell'articolo 13; se invece si vuole dire qualche cosa di diverso, nasce in noi la preoccupazione che, anche al di là della volontà dei proponenti o della volontà del Senato nel suo insieme, si possa interpretare la norma come un ritorno indietro rispetto alle norme legislative vigenti sulla liberalizzazione dei piani di studio. Non va dimenticato che oggi esiste una situazione determinata, che è quella creata dalla liberalizzazione dei piani di studio; occorre perciò preoccuparsi di evitare che le formulazioni che ora si adottano non modifichino la situazione attuale in senso restrittivo e peggiorativo. Questa è la nostra preoccupazione di sostanza.

**PRESIDENTE.** Ritengo che sia stata abbastanza chiarita la questione relativa alla compatibilità di questo emendamento, se approvato, con l'articolo 15. Penso anche che il senatore Cifarelli, nell'illustrare l'emendamento 13.4, abbia precisato le finalità dell'emendamento stesso ed il senso in cui esso deve essere interpretato.

Metto quindi ai voti l'emendamento 13.4, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**GERMANO', Segretario:**

**BRAMBILLA, MARIS, VENANZI, BONAZZOLA RUHL Valeria.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati attuati per perseguire ed assicurare alla giustizia i ben noti ed individuati responsabili ed i mandanti dei gravi atti di teppismo squadristico fascista che si sono verificati in questi ultimi giorni in provincia di Milano:

1) a Cologno Monzese, con aggressione a persone nella sede della UIL locale e con sequestri di persone;

2) a Nova Milanese, con aggressioni proditorie contro persone e con atti vandalici distruttivi effettuati contro la sede locale del PCI, ad opera di una quarantina di teppisti armati di bastoni e spranghe di ferro, mascherati con caschi, eccetera.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti sono posti in atto per garantire, in dette località prossime alle elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali, uno svolgimento regolare della campagna elet-

torale, dato che i motivi che sono evidentemente alla base dei suddetti atti provocatori debbono essere identificati con lo scopo di creare gravi tensioni politiche e disordini tra le popolazioni. (int. or. - 2303)

**CIFARELLI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in presenza del crescente imperversare degli incidenti automobilistici sulle autostrade e sulle strade del Paese.

La cifra di 134 morti e di 3.275 feriti in oltre 3.200 incidenti verificatisi in occasione delle vacanze pasquali 1971, pone in essere non soltanto un drammatico ulteriore richiamo alla gravità del complesso ed urgente problema della sicurezza della circolazione, ma anche un vero e proprio atto di accusa contro lo Stato, che non può lasciare proseguire siffatto stato di cose, nè limitarsi ad affrontarlo (a parte le ammende ed i ritiri della patente) con sterili raccomandazioni ufficiali o con costosi, quanto vani, manifesti ammonitori.

Si impongono pertanto:

1) una radicale revisione del sistema di preparazione alla guida e di valutazione dell'idoneità tecnica e psico-fisica per il conseguimento della patente di guida;

2) la creazione di un complesso veramente efficace di controlli della circolazione, specie mediante ispettori del traffico che agiscano in borghese e siano tempestivamente presenti, in particolare quando e dove non sono in servizio gli agenti dell'ordine preposti alla vigilanza sul traffico;

3) l'aggravamento delle sanzioni penali e delle misure amministrative, soprattutto contrastando certe assurde tendenze a sottovalutare la gravità morale di quanto accade o a stemperare nel tempo l'azione volta a colpire l'illecito ed a riparare i danni. (int. or. - 2304)

**FILETTI.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Premesso che negli uffici finanziari dello Stato operanti in Sicilia si è da tempo determinata una situazione di gravissimo disagio a causa dello sperequato

trattamento economico e giuridico fra impiegati statali e regionali operanti nelle stesse sedi di lavoro;

ritenuto che la disparità di trattamento si è recentemente accentuata ed è pervenuta ad effetti veramente assurdi, talchè, ad esempio, il direttore di un ufficio finanziario ha diritto ad uno stipendio netto mensile di gran lunga inferiore a quello spettante ad un dipendente regionale al grado iniziale della carriera esecutiva (commesso, archivista, eccetera);

ritenuto che la predetta differenza di trattamento tra dipendente finanziario statale e dipendente regionale trova riscontro anche nel calcolo della scala mobile, nella determinazione delle quote di aggiunta di famiglia, nella normativa pensionistica e nella elargizione di particolari agevolazioni (l'impiegato regionale, ad esempio, può ottenere un mutuo per l'acquisto o la costruzione di un appartamento di civile abitazione senza l'onere degli interessi, che è posto a carico della Regione siciliana, mentre per il dipendente statale non è previsto il godimento di analogo beneficio);

ritenuto che, per effetto del superiore increscioso stato di cose, sussiste notevole risentimento tra i funzionari statali, i quali fondatamente si ritengono mortificati nella loro stessa dignità professionale e lamentano che a torto viene adottato un trattamento economico in danno di chi è onerato da rilevanti responsabilità di ufficio ed a favore dei dipendenti regionali che, per converso, sono distaccati presso gli uffici finanziari solo per compiti di mera collaborazione e spesso difettano di specifica preparazione tecnica;

ritenuto che la sperequazione di trattamento *de qua*, da una parte, contrasta palesemente con i principi della Carta costituzionale, che, agli articoli 3 e 36, riserva ai cittadini parità di dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge ed ai lavoratori retribuzione economica proporzionata alla quantità ed alla qualità del loro lavoro, nonchè esistenza comunque libera dal bisogno, e, per altra parte, attenta anche al principio del buon andamento dell'Amministrazione

sancito dall'articolo 97 della stessa Carta fondamentale;

ritenuto che gli attuali gravissimi inconvenienti sono imputabili in misura preponderante alla mancata applicazione dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, che saggiamente ha previsto la costituzione di una commissione paritetica al fine della regolamentazione del passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione siciliana, regolamentazione che malauguratamente è stata rinviata *sine die* anche in occasione dell'emanazione delle norme di attuazione del predetto statuto approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;

ritenuto che la denunciata situazione sperequativa non può ulteriormente perdurare per la sua palese absurdità e per gli effetti gravemente dannosi che ha prodotto e maggiormente produrrà, sia per quanto concerne l'attenuato spirito di serenità e di dedizione degli impiegati statali, sia per quanto riflette il regolare funzionamento degli uffici finanziari;

ritenuto, pertanto, che è necessario ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare, di concerto con i competenti organi della Regione siciliana, al fine di:

- 1) regolamentare in forma definitiva il passaggio degli uffici finanziari e del relativo personale dello Stato a detta Regione;
- 2) assicurare, su un piano di equità e di giustizia, al personale statale che presta servizio in Sicilia, trattamento economico, giuridico, previdenziale, assistenziale e pensionistico quanto meno pari a quello adottato in favore del dipendente regionale che svolge la sua attività nello stesso ufficio.

Si chiede, altresì, di conoscere se, in attesa dell'adozione di provvedimenti di carattere definitivo, al fine di porre immediato riparo all'attuale stato di precarietà e di tensione, non si ritenga opportuno ed equo disporre a favore dei dipendenti finanziari statali, che prestano le loro funzioni in Sicilia, un assegno mensile provvisorio tale



da coprire la differenza di trattamento di cui gode attualmente il personale del ruolo regionale operante nella stessa sede di lavoro. (int. or. - 2305)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, PARRI, CALAMANDREI, SALATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere per quali ragioni non siano stati concessi i visti d'ingresso in Italia al signor Sergei Smirnov ed all'interprete signor Krilov, i quali dovevano partecipare, a Roma, ad una riunione del Comitato preparatorio alla Conferenza internazionale contro la dittatura in Grecia, che si sarebbe dovuta tenere nei giorni 3 e 4 aprile 1971.

Tali visti erano stati richiesti dall'Ambasciata italiana a Mosca con nota del 24 febbraio. (int. or. - 2306)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

BISORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che:

nel dicembre 1969 la Soprintendenza fiorentina ai monumenti fece rimuovere a Prato, dal famosissimo pulpito di Donatello, che fregia mirabilmente le facciate del Duomo, le sette formelle che lo recingevano e le fece trasportare temporaneamente a Firenze per un indispensabile restauro;

venne fin da allora auspicato in Prato che le formelle, appena restaurate, fossero restituite (come doveroso) alla città e al Duomo cui appartengono, magari per essere conservate in luogo non esposto a pericolosi agenti atmosferici, e che si provvedesse nel contempo a sostituirle nel pulpito con loro ottimi calchi;

sono ormai passati quindici mesi senza che siano state diffuse notizie circa il corso ed i risultati del restauro cui le formelle andavano assoggettate e senza che il pulpito sia stato integrato con calchi degni della funzione sostitutiva che dovrebbero svolgere,

l'interrogante domanda:

1) in quale stadio si trovi il restauro dei vari pezzi che furono asportati dal pulpito esterno del Duomo di Prato;

2) quando i predetti pezzi verranno riportati a Prato e restituiti al Duomo per essere custoditi in modo opportuno;

3) come e quando si pensi d'integrare il pulpito, rimasto privo di quei pezzi, con adeguate sostituzioni. (int. scr. - 5038)

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga che, in applicazione della legge 19 ottobre 1970, n. 832, debbano poter chiedere l'iscrizione ai corsi speciali per la formazione di insegnanti di educazione fisica coloro che, sforniti del prescritto titolo di studio, abbiano insegnato nell'anno scolastico 1968-69, compresi quelli delle scuole non statali.

Un'interpretazione restrittiva della citata legge costituirebbe un atto di grave ingiustizia contro circa 2.000 insegnanti, i quali si vedrebbero preclusa la possibilità di continuare ad insegnare. (int. scr. - 5039)

RIGHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che:

a) la presente situazione congiunturale e le difficoltà di vario genere che i comuni sono costretti ad affrontare giornalmente nella realizzazione dei loro programmi di opere pubbliche, con negativi riflessi sulle economie locali, mettono ulteriormente in rilievo l'esigenza di ridurre ed accelerare, con ogni mezzo ed accorgimento, le procedure e le istruttorie per l'approvazione di atti e provvedimenti riguardanti l'attuazione delle dette opere pubbliche di interesse generale;

b) per l'attualità del problema, nella presente fase dell'assolvimento dell'obbligo dell'adozione del piano regolatore generale per gran parte dei comuni, a termini della legge urbanistica, merita di essere citata la questione dell'istruttoria e dell'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici minori, già in vigore presso le singole amministrazioni con particolare riguardo al programma di fabbricazione;

c) purtroppo l'approvazione di tali varianti incontra spesso difficoltà e contrasti per i comuni che hanno in corso di adozione o hanno già adottato il piano regolatore generale, per l'erronea opinione invalsa in alcuni ambienti secondo la quale nessuna variante dovrebbe essere esaminata ed approvata fino all'approvazione definitiva del piano regolatore generale, anche se conforme al nuovo strumento urbanistico, il che equivarrebbe a vanificare ed a rendere nullo il potere del comune di adottare varianti; ed in tale indiscriminata valutazione si fanno rientrare anche le modifiche al programma di fabbricazione che riguardano opere di interesse generale e pubblico che non possono, ovviamente, essere considerate alla stregua di varianti che interessano in qualche modo l'attività edilizia privata o che non abbiano detti caratteri;

d) tale erroneo e contraddittorio atteggiamento, oltrechè non trovare rispondenza in nessuna delle disposizioni della legge urbanistica, finisce ovviamente col fermare e bloccare la realizzazione della gran parte delle opere pubbliche di immediato interesse degli Enti locali, opere che spesso soltanto attraverso tale sistema possono essere attuate con utilizzazione di finanziamenti speciali e di altre agevolazioni, e ciò con gravi e negative ripercussioni nei vari settori dell'economia cittadina nei cui confronti le opere anzidette svolgono spesso, per il loro contenuto infrastrutturale, un'azione di impulso e di incentivazione;

e) naturalmente le varianti in questione, oltrechè riguardare opere di interesse pubblico e generale, devono rispondere ed essere conformi anche alle previsioni del piano regolatore generale adottato o in fase di istruttoria, nel rispetto delle misure di salvaguardia, rese ora obbligatorie dalla legge-ponte 6 agosto 1967, n. 765;

f) ove ricorrono tali presupposti, non sussiste in verità alcun valido motivo, sotto il profilo formale e sostanziale, per non dar corso alla variante, la quale, una volta approvata, consentirà la realizzazione dell'opera pubblica, sulla base dello strumento urbanistico già in vigore, debitamente modificato (programma) e in conformità del nuovo pia-

no regolatore generale in fase di istruttoria, data la corrispondenza di previsioni conseguite mediante tale variante fra i due strumenti urbanistici in parola (programma di fabbricazione e piano regolatore);

g) d'altra parte è noto che l'approvazione di varianti al programma di fabbricazione, anche quando sia rimessa direttamente al Ministero (articoli 34-36 della legge urbanistica e 12 della legge-ponte), richiede in pratica e in via generale tempi e modi istruttori più semplici e soprattutto estremamente più brevi di quanto non sia previsto per l'istruttoria e l'approvazione del piano regolatore generale, soggetto a pubblicazioni particolari ed a depositi piuttosto lunghi, ad osservazioni e controdeduzioni, eccetera, e tutto ciò, peraltro, senza minimamente alterare o limitare i poteri e le facoltà, anche discrezionali, riconosciuti ed ammessi per gli organi tecnici preposti all'esame ed all'approvazione;

h) in tal modo si saranno accelerati ed abbreviati i tempi per l'attuazione di importanti ed urgenti opere pubbliche, le quali, proprio per tale loro carattere, hanno reso necessaria l'adozione di varianti, senza necessità di attendere il completamento delle istruttorie e l'approvazione del piano regolatore generale;

i) agli inconvenienti sopra rappresentati si aggiunge spesso quello che le Prefetture, ai fini dell'approvazione tutoria delle delibere riguardanti varianti al programma, sogliono richiedere il preventivo parere dei Provveditorati alle opere pubbliche, parere che, nel caso in esame, potrebbe anche essere omesso o limitato alla sola parte formale dell'atto, dal momento che lo stesso organo tecnico sarà poi chiamato ad esprimersi nel merito, abbreviandosi, anche sotto questo aspetto, le procedure che investono ora tempi troppo lunghi,

l'interrogante, per le considerazioni sopra esposte e nella convinzione che le questioni sollevate abbiano carattere di attualità e d'interesse generale, chiede di sapere se il Ministro non ritenga di voler considerare la opportunità di impartire disposizioni agli uffici periferici e dipendenti affinché diano sollecito corso alle deliberazioni dei comuni che riguardano varianti al programma di fab-

bricazione per opere pubbliche o di interesse generale quando, pendente l'approvazione del piano regolatore generale, siano ad esso sostanzialmente conformi. (int. scr. - 5040)

PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia informato di quanto sta accadendo alla « Cementir » di Bagnoli (Napoli) ove, in seguito allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali della CGIL e della CISL, che hanno programmato l'astensione dal lavoro del personale dipendente per reparti di fabbrica, la direzione è intervenuta con un odioso quanto arbitrario provvedimento che colpisce gli addetti al caricamento sfuso del cemento, ai quali la direzione ha dato comunicazione che, ritenendo, per effetto dello sciopero, « inutile la loro presenza nello stabilimento », « non corrisponderà la retribuzione ».

Gli interroganti chiedono, altresì, quali misure il Ministro intenda prendere in difesa dei diritti dei lavoratori della « Cementir » e delle loro giuste rivendicazioni ormai da tempo avanzate. (int. scr. - 5041)

CIFARELLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale verrebbero concessi ai brandy importati dalla Francia gli stessi benefici consentiti in Italia dalle norme vigenti (decreto-legge 18 aprile 1950, convertito in legge il 16 giugno 1950, articoli 7 e 8), concessione che avvantaggerebbe fortemente alcune grandi ditte del settore, le quali, di recente, sono state autorizzate ad importare dalla Francia cospicue quantità di brandy (da passare all'invecchiamento) a prezzi oscillanti, secondo la qualità, fra lire 25.000 e lire 40.000 per ettanidro, franco arrivo.

Tale concessione, inoltre, rendendo più forte la concorrenza dei brandy francesi, danneggerebbe i produttori italiani del settore (per i quali la distillazione del vino importa un costo da lire 65.000 a lire 70.000 per ettanidro) e sarebbe sostanzialmente ingiustificata perchè il prodotto francese importato viene a costare circa la metà per il fatto che usufruisce, all'origine, delle parti-

colari agevolazioni disposte dalle leggi francesi in favore dei distillatori.

L'interrogante chiede pertanto quali provvedimenti intenda il Governo adottare per evitare siffatta situazione di sostanziale violazione della normale concorrenza, e ciò sempre nel rispetto, da parte dell'Italia, delle norme del Mercato comune europeo. (int. scr. - 5042)

MURMURA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intenda adeguare alle esigenze umane ed al regolamento esistente per altri corpi di polizia il disposto dell'articolo 299 del regolamento dell'Arma dei carabinieri, il quale, specie nel suo secondo comma, merita una sostanziale modifica. (int. scr. - 5043)

GALANTE GARRONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che con una precedente interrogazione con richiesta di risposta scritta (n. 3595) si chiedeva, fra l'altro, di conoscere il giudizio del Ministro delle partecipazioni statali in ordine al programma, allestito dalla società SIP, di soppressione, nel corso degli anni 1970 e 1971, di numerose centrali di commutazione;

che all'interrogazione richiamata rispondeva il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in data 12 marzo 1971, informando che la società concessionaria telefonica SIP aveva sospeso « fino a tutto il corrente anno ogni provvedimento di soppressione del servizio interurbano a commutazione manuale nei centri minori, e, conseguentemente, eventuali trasferimenti del relativo personale »,

si chiede di conoscere come sia conciliabile tale esplicita assicurazione con la soppressione, recentemente disposta dalla SIP per la scadenza del 31 marzo 1971 (poi prorogata al 30 aprile 1971), della centrale di commutazione di Spilimbergo, e se e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, con l'urgenza richiesta dalla situazione, al fine di impedire che le assicurazioni come sopra fornite siano a tal punto eluse ed ignorate dalla società concessionaria. (int. scr. - 5044)

**BERTHET.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) in base a quali criteri la rete telefonica della Valle d'Aosta è divisa in due esercizi, e cioè: i comuni dell'alta e media Valle (dal comune di Courmayeur a quello di Verrès, escluso) sono dipendenti dall'esercizio di Aosta, mentre i comuni della bassa Valle (dal comune di Verrès, incluso, al comune di Pont St. Martin, con tre vallate laterali minori) dipendono dall'esercizio di Torino;

b) se non si riscontra l'opportunità di far costituire un « unico esercizio » coincidente con tutto il territorio della regione valdostana, e ciò anche e particolarmente alla luce dell'articolo 38 dello Statuto speciale, onde avere per tutta la regione, in un servizio così delicato ed importante, del personale che conosca e parli correntemente le lingue italiana e francese, e, per quanto possibile, per i comuni di Issime, Gressoney St. Jean e Gressoney La Trinité, le lingue italiana e tedesca. (int. scr. - 5045)

**CELIDONIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali urgenti iniziative ravvisi opportuno concordare con i Ministri di competenza allo scopo di scongiurare il paventato ridimensionamento dello stabilimento ACE in Sulmona, che rappresenta la sola e neppure adeguata struttura portante dell'economia di tutta la vasta zona peligna.

Si chiede innanzitutto di esaminare e risolvere la grave situazione creatasi a seguito del provvedimento relativo al ricorso alla Cassa integrazione guadagni per ben 500 dipendenti, circostanza, questa, che ha determinato l'occupazione della fabbrica.

Non è superfluo ricordare che quanto sopra lamentato assume un significato di particolare gravità in relazione allo stato di cronico malessere economico della Valle Peligna e, di riflesso, di tutto l'Abruzzo, nei cui confronti si sollecitano da sempre interventi che determinino il suo riscatto, per inserirlo attivamente e definitivamente nel tessuto sociale ed economico del Paese. (int. scr. - 5046)

### Ordine del giorno per la seduta di venerdì 16 aprile 1971

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 16 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Seguio della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

**NENCIONI** ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

**GERMANO'** ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

**GRONCHI** ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

**SOTGIU** ed altri. — Riforma dell'Università (707).

**ROMANO** ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

**BALDINI** e **DE ZAN.** — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

**FORMICA.** — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

**TANGA.** — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

#### II. Discussione del disegno di legge:

**TERRACINI.** — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Isritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari